



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 283 / 2024

OGGETTO: "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024. VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2024.

IL / LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Claudia Simonti, giusta nomina dirigenziale e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con provvedimento dirigenziale n. 5 del 28/02/2024 avente ad oggetto "NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ATTRIBUZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE.";

RICHIAMATI

- lo Statuto della provincia (art. 32);
- il Regolamento di organizzazione dell'Ente (art. 9)
- l'art. 43 del Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera di C.P. n. 42 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- gli artt. 107 e 109 in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed assegnazione delle relative funzioni;
- l'art. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

Premesso che:

- il D.lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate (inde Fondo);
- la costituzione del Fondo costituisce una competenza di ordine gestionale per le risorse stabili, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, mentre l'incremento della parte variabile è di competenza dell'organo di governo;
- le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- L'ente ha ripristinato la dirigenza tramite:
 - deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23/2/2023 avente ad oggetto: "CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'ASSETTO DELLA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO”;

- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. PROPOSTA”;
- deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. ADOZIONE. ”;
- si rende necessario quindi costituire il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ai sensi dell'art 57 comma 5 del CCNL personale dirigente ossia "anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive di altri enti,, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;
- nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL per personale non dirigente, le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e risultano suddivise in:

A UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

B RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

C RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL per personale dirigente e segretario, le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dal CCNL 16.07.2024;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;

Visto

- art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che detta limiti alla crescita della spesa di personale, ancorandola al dato medio anni 2011-2013;

- per gli anni 2015 e 2016: l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, il quale prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- per gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*; per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- dal 2022 trova applicazione l'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis ha disposto per le province e le città metropolitane - in analogia a quanto già previsto per regioni e comuni- una nuova disciplina delle assunzioni di personale e di limite al trattamento accessorio, entrata in vigore con l'emanazione del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022, in particolare *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*.

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 95/2020/PAR in particolare *“Per la determinazione del “ valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.”*

Vista la risposta della RGS n. 12454 del 15/1/2021 in particolare *“ Pertanto la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:*

1. *fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera);*
2. *personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto*

precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.)."

La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto.

La misura dell'incremento del limite per il complesso dell'amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: "Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite". Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto.

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno).

Tale metodologia – che è già nota alle amministrazioni in quanto prevista per la compilazione annuale della tabella 12 del Conto Annuale, cioè della rilevazione disposta dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165– consente di rilevare in modo operativamente semplice e verificabile le unità di personale aggiuntive rispetto al personale rilevato al 31.12.2018 ed in generale, ma soprattutto per le quantificazioni relative alle amministrazioni di dimensione ridotta, di tenere nel giusto conto gli effetti delle assunzioni e cessazioni avvenute in diverse date dell'anno.

Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell'incremento di unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di

personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a tale categoria di personale.”

Visto che la Corte dei Conti della Lombardia nella deliberazione n. 211 del 16/12/2022, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Marche, del. n. 22/2022; Sez. reg. contr. Sardegna, del. n. 27/2021), segnala che, con riferimento al trattamento accessorio dei dirigenti:

– l’adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale ex art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, quello riservato ai dirigenti, stante l’espresso richiamo alle relative risorse contenuto nel decreto Madia;

– solo al ricorrere della condizione prevista dalla legge, data dall’incremento del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, deriva la possibilità di un incremento del trattamento accessorio del personale determinato per il 2016 in misura proporzionale alle unità di personale assunte per comparto di appartenenza.

La fattispecie della prima istituzione delle posizioni dirigenziali da parte dell’ente, secondo la deliberazione in commento, non comporta, tuttavia, l’esigenza di garantire il salario accessorio medio riconosciuto al personale al 31 dicembre 2018 in presenza di un incremento della dotazione organica, quanto, piuttosto, la necessità di rideterminare, in via figurativa, il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio ex art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Ad avviso della Corte, pertanto, a tal fine, in assenza di un parametro storico (valore del 2016), si può far riferimento alle indicazioni fornite dall’ARAN e recepite nell’art. 57, c. 5, del Ccnl. del 17 dicembre 2020, secondo cui *“gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”*.

In conclusione, i magistrati contabili si pronunciano nel senso che *“in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”*.

Nel 2016 non c’erano dirigenti nella Provincia di Livorno e quindi nemmeno il relativo Fondo per la contrattazione decentrata, in quanto cessati nel 2015.

Dato atto pertanto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 75/2017 anche per l’anno 2023, il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024 per il personale non dirigente, mentre il limite dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per il comparto della dirigenza viene ricostituito;

Richiamata la Circolare n. 25 del 10/05/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 che ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, prevede che vengano considerate le risorse destinate alla retribuzione accessorio per le seguenti macro categorie: Segretario Generale (senza convenzione come da nuove indicazioni), Dirigenti, Personale non dirigente, quest'ultima a sua volta comprensiva del Fondo risorse decentrate, Fondo straordinario e Fondo PO;

Ricordato che alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato: non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017; vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 come di seguito indicate in base alle indicazioni della suddetta Circolare M.E.F. - Ragioneria Generale num. 18/2021:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;
- trattamento accessorio Segretari Comunali e Provinciali;
- fondi dirigenti;

Vista, in ultimo, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.17 del 30/9/2024 , la quale stabilisce "le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui art.82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017;

Viste, le linee di indirizzo circa la parte variabile del fondo è stata definita dalla Presidente con decreto n. 151 del 22/10/2024;

Dato atto quindi che la costituzione del fondo risorse decentrate potrà essere integrata, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Considerato che la Provincia

- ha rispettato gli equilibri di bilancio 2024;
- nell'anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 ridotto del 50% quale percentuale di riduzione obbligatoria prevista per le province dall'art. 1, comma 421 della Legge 23./12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- nell'anno 2023 la spesa di personale è stata mantenuta nel rispetto del tetto di

spesa del personale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 421 della Legge 190/2014 e dalle Linee guida della Funzione pubblica del 08/05/2018 e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

- nell'anno 2023 la spesa di personale è stata mantenuta nel rispetto del tetto di spesa del personale secondo quanto previsto dall'art. art. 33, c. 1, del d.l. 34/2019 e dal decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022 e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Premesso tutto quanto sopra, si ritiene necessario procedere in base alle regole contrattualmente vigenti dai vari CCNL alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate anno 2024 -tenuto conto di quanto di seguito dettagliato per le risorse stabili e per la risorse variabili- per poi quindi verificare la compatibilità dello stesso rispetto al vincolo di contenimento imposto dal D.lgs 75/2017 (non superamento importo del Fondo 2016) e conseguentemente determinare in via definitiva il Fondo risorse decentrate anno 2024 per ogni macrocategoria;

Vista la Relazione tecnico-finanziaria per la certificazione della costituzione del Fondo per le risorse decentrate - ANNO 2024, qui allegata, (ex articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, secondo il modello di cui alla Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012) predisposta in data 22/10/2024 e inviata al Collegio dei Revisori in pari data, contenente le norme e i contenuti di dettaglio circa la composizione dei singoli fondi per macrocategoria come di seguito:

	IMPORTO	di cui non soggette al limite
Personale	1.312.377,99	367.270,35
EQ	169.007,98	1.450,14
Straordinario	84.385	0
TOT. Pers. Non dirigente	1.566.463,97	368.720,49
Segretario	84.416,15	24.696,42
Dirigenti	109.250,36	40.959,25

Considerate le risorse quantificate per le ulteriori componenti della macrocategoria Personale non dirigente rilevanti ai fini del limite (Fondo EQ e Fondo straordinario) come indicate nella tabella di costituzione dei fondi salari accessori previste allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

Riduzione ex art. art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017

Verificato che il fondo così come quantificato, al netto delle risorse non soggette al limite, non rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 e **ritenuto** pertanto decurtare ulteriormente il fondo di **€196.402,37** quale importo corrispondente alla differenza tra fondo 2024 e fondo 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);

Dato atto pertanto che a seguito di tutte le operazioni di verifica come sopra rappresentate, il Fondo risorse decentrate anno 2024 risulta definitivamente quantificato in. **€. 1.115.975,62** come dettagliato nella tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate – totale Fondo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);

Viste le ulteriori risorse che la richiamata Circolare del MEF- Ragioneria Generale dello Stato num 25/2022 prevede di considerare ai fini della verifica del limite complessivo d'ente come di seguito indicate:

- ulteriori componenti della macrocategoria Personale non dirigente e cioè Fondo Elevate Qualificazioni e Fondo straordinario, come quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);
- le risorse destinate al trattamento accessorio del Segretario Generale come indicate nella suddetta Circolare, ma con la convenzione e con gli oneri al 100% in quanto ente capofila (tranne che la retribuzione di risultato), e quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 3);
- le risorse destinate al trattamento accessorio dei Dirigente e quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 4);

Verificato altresì, come indicato dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia con Deliberazione 195/2024/PAR del 11/9/2024 la quale sancisce che “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali), che le singole macro categorie rilevanti ai fini della verifica del limite complessivo delle risorse d'ente anno 2024 rispetta il limite 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio complessivo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 5);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con il presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, all’art. 1, comma 421 della Legge 190/2014 e l’art.33 del d.l. 34/2019;

Visti

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 21/7/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024-2026, e s.m.i;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 29/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e s.m.i;
- il Decreto Presidenziale n. 7 del 10/01/2024 con cui è stato approvato il PEG 2024 ed il manuale operativo di gestione 2024 e s.m.i;
- la Delibera del Consiglio provinciale num. 14 del 30/04/2024 con la quale è stato approvato il conto consuntivo 2023;

in cui sono state stanziare ed assegnate le risorse per la contrattazione decentrata così come definite con il presente Decreto;

Preso atto che della presente costituzione sono già state impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali di natura fondamentale e o fissa e continuativa:

Richiamato il D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2), che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001 relativamente al trattamento accessorio 2022, all'invio al M.E.F. ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione Trasparente- Sezione Personale - Contrattazione integrativa- Costi contratti integrativi - della scheda informativa 2 "contrattazione integrativa" e della Tabella 15 "costituzione e destinazione dei fondi per il trattamento accessorio" del Conto annuale, all'elaborazione, quale parte essenziale del processo di contrattazione integrativa, della relazione tecnico-finanziaria e della relazione integrativa (certificate dall'organo di revisione) relativamente al contratto decentrato 2023 ed alla trasmissione all'A.R.A.N. del contratto e della relazione di cui sopra, unitamente alla trasmissione al C.N.E.L.;

Dato atto altresì che relativamente al trattamento accessorio 2023, questa Amministrazione ha già provveduto all'invio al M.E.F. del conto annuale 2023 e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione Trasparente- Sezione Personale - Contrattazione integrativa- Costi contratti integrativi - della suddette schede/tabelle;

Dato atto che la quantificazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente è correlata all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali, come risulta in ultimo dalla Relazione sulla performance anno 2023, approvata con Decreto della Presidente num. 65 del 14/05/2024 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 14/05/2024, nonché dal vigente Sistema per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione provinciale;

Dato atto del parere num. 86 del 28/10/2024, conservato agli atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti ai fini della certificazione delle risorse inserite nei Fondo risorse decentrate 2023 così come previsto nelle Circolare MEF – Dipartimento ragioneria generale dello stato relative alla redazione del conto annuale, secondo quanto raccomandato dalla circolare della RGS n. 25/2012 (da ultimo Circolare num 23/2023);

Dato atto che la presente Determina sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi, contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riguardo ad incentivi progettazione e propine avvocati una volta acquisite a consuntivo le somme a tale titolo corrisposte a valere sul fondo 2024,

Sentito il Segretario,

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

1 di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e

sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 2 di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali del personale dirigente e segretario del 16.07.2024 ed operate le decurtazioni imposte dai vigenti limiti in materia di trattamento accessorio del personale, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 per il **Segretario** è costituito in **€. 84.416,15** e per i **Dirigenti** è costituito in **€. 109.250,36**, e che li stesso rispettano quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO 3 e 4 al presente Decreto;
- 3 di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dall'art 79 del CCNL Funzioni Locali del **personale non dirigente** del 16.11.2022 ed operate le decurtazioni imposte dai vigenti limiti in materia di trattamento accessorio del personale, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 è costituito in **€. 1.370.061,60** , e che lo stesso rispetta quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO 2 al presente Decreto;
- 4 di dare atto** che, ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, sia le singole macro categorie rilevanti ai fini della verifica del limite complessivo delle risorse d'ente anno 2024 rispettano il limite 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio complessivo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 5);
- 5 di dare atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento, alla luce di eventuali mutamenti legislativi, contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riguardo ad incentivi progettazione e propine avvocati una volta acquisite a consuntivo le somme a tale titolo corrisposte a valere sul fondo 2024;
- 6 di dare atto** che:
 - 6.a il fondo 2024 dipendenti** come definitivamente quantificato in **€. 1.115.975,62** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:
 - **per €. 283.000,00 sul capitolo 10109011/2** Retribuzioni – Art. 15, comparto B, codice V livello 1010101008, codice COFOG 13, Codice europeo 8, impegnato €. 277.000,00 - Impegno n. 135/2024;
 - **per €. 609.796,97 sul capitolo 10109011/3**, Fondo Progressioni orizzontali, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, su un totale stanziato di €. 640.000,00 impegnato per euro 640.000,00 - Impegno n. 136/2024;
 - **per €. 10.000,00 sul capitolo 101020116**, compensi avvocatura spese compensate, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non ancora impegnato;
 - **per €. 22.000,00 sul capitolo 1011113**, compensi avvocatura vittoria di spese, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
 - **per €. 30.000,00 sul capitolo 101090140**, incentivi progettazione

dipendenti, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;

- **per € 1.360,00 sul capitolo 1011050**, Risorse decentrate Economie anno precedente, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8 non impegnato;
- **per € 36.378,53 sul capitolo 1011049**, Economie anno precedente straordinario, codice V livello 1010101004, codice COFOG 18, Codice europeo 8 non impegnato;
- **per € 17.220,00 sul capitolo 1011020**, Servizi Incarichi per commissioni di concorso, codice V livello 1030210002, codice COFOG 13, Codice europeo 8, Impegni presi con atti di composizione commissioni;
- **per € 3.745,12 sul capitolo 1011013**, straordinario polizia servizi a privati, codice V livello 1010101003, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
- **per € 102.475,00 sui capitoli vari che costituiscono il piano di razionalizzazione**;

6.b Il totale del fondo 2024 elevate qualificazioni come definitivamente quantificato in **€ 169.700,98** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- **per € 169.700,98 sul capitolo 1011012 su un totale stanziato di 169.701, impegnato per € 169.701,00 - Impegno n. 137/2024**

6.c Il totale del fondo 2024 per straordinario come definitivamente quantificato in **€ 84.385,00** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- **per € 84.385,00 sul capitolo 101020130**, impegnato per € 84.385,00 - Impegno n. 132/2024

6.d Il totale del fondo 2024 dirigenti come definitivamente quantificato in **€ 109.250,36** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- per € 65.000,00 sul capitolo 1010605, stanziato € 65.000,00, impegnato € 50.600,00 - Impegno n. 141/2024;
- per € 8.510,36 sul capitolo 10109011/3 stanziato € 640.000,00, impegnato € 640.000,00 - Impegno n. 136/2024;
- per € 30.000,00 sul capitolo 101090141, stanziato € 30.000,00 ;
- per € 5.740,00 sul capitolo 1011020, stanziato € 30.000,00 , impegnato per i singoli concorsi.

6.e Il totale del fondo 2024 del Segretario come definitivamente quantificato in **€ 84.416,15** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il

Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- **per € 84.416,15 sul capitolo 101020117**, su un totale stanziato di €. 92.000,00 impegnato per €. 81.000,00 - Impegno n. 169/2024 da aumentare di €. 3.416,15 (tot. Disponibile €. 7583,95);

- 7 di dare atto** del parere num. 86 del 28/10/2024 conservato agli atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti ai fini della certificazione delle risorse inserite nel Fondo risorse decentrate 2024 così come previsto nelle circolari MEF – Dipartimento ragioneria generale dello stato relative alla redazione del conto annuale, secondo quanto raccomandato dalla circolare della RGS n. 25/2012, (da ultimo Circolare num 25 del 10/06/2022);
- 8 di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 9 di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva dell'accordo economico 2024 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 10 di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 11 di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Lì, 29/10/2024

IL /LA RESPONSABILE
SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE
UMANE
SIMONTI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Tabella 15 - Fondi per il trattamento accessorio

Macrocategoria: PERSONALE NON DIRIGENTE

Costituzione fondi per il trattamento accessorio			importo non soggetto a limite 2016
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI	
Fondo risorse decentrate			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Art 67 c 1 Ccnl 16-18 - Unico importo consolidato 2017	F00B	1.550.944,70	24.627,20
Art 67 c 2 L A Ccnl 16-18 - Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 31/12/2018) DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.5	F10Y	24.627,20	
Art 79 c 1 L B Ccnl 19-21 - Euro 84,5 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018 2023		11.745,50	11.745,50
Art 67 c 2 L B Ccnl 16-18 - Ridet. Per increm. Stip. Ccnl - Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	F00Z	18.897,28	18.897,28
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. Cessato	F00C	16.642,21	
Art 2 c 3 Dlgs 165/2001 - Risp. Tratt. Ec. Pre- Ccnl 94-97 (art 67 c 2 L D risorse riassorbite)	F70A		
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 - incr. Pers. Trasf. Disp. Legge - Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	F00D		
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 - Increm. altro pers. transf.Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	F00E		
Art 67 c 2 L F Ccnl 16-18 - rid. Stab. Org. Dir. Regioni	F00J		
Art 67 c 2 L G Ccnl 16-18 - Incr. riduz. Stab. Straord.	F00K	16.500,00	
Art 67 c 2 L H Ccnl 16-18 - increm. dot org e relat copert	F00M		
Art 79 c 1 L C Ccnl 19-21 - Nuove ass. art 33 cc1-2 DL 34/19 personale in servizio	F15K	41.913,91	41.913,91
Art 79 c 1 L C Ccnl 19-21 - Nuove ass. art 33 cc1-2 DL 34/19 assunzioni nell'anno	F15K	25.831,85	25.831,85
Art 79 c 3 0,22% monte salari 2018 prot. Civile		8.945,81	8.945,81
Art 79 c 1 L D Ccnl 19-21 - Ridet. Per increm. Stip. Ccnl - Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali		21.612,76	21.612,76
Art 79 c 1bis Ccnl 19-21 - la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per personale in essere da aprile		517,40	517,40
Art 1 c 800 L 205/2017 - Armonizz pers province transitato	F10K		-
Art 11 c 1 L B DL 135/18 - Inc acc ass deroga fac ass.li	F16L		
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	F00D		
Totale Risorse Fisse		1.738.178,61	154.091,70
Risorse Variabili			
Art 43 l 449/1997 - Entr. Conto terzi o utenza o sponsor. (art 67 c 3 L A)	F50H		-
art 16 cc 4-5 DL 98/11 - Risp. Piani razionalizzazione (art 67 c 3 L B)	F96H	102.475,00	102.475,00
Art 113 Dlgs 50/2016 - Quote incentivi funzioni tecniche (Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017))	F00N	-	
Art 92 cc 5-6 DLgs 163/06 - Quote prog.ne ad esaurimento (Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016))+Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) art 67 c e L C	F00N	30.000,00	30.000,00
Art 9 c 3 L 114/14 - Comp. Avvocati carico controparti (art 67 c 3 L C sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000 VITTORIA DI SPESE)	F10M	22.000,00	22.000,00
Art 9 c 6 L 114/14 - Comp. Avvocati spese compensate (art 67 c 3 L C - art. 27 CCNL 14/09/2000 SPESE COMPENSATE)	F10N	10.000,00	
Art 1 c 1091 L145/2017 - Rec. Ev. IMU e TARI	F10L		-
Art 4 c 9 DL 19/20 - Ris ind ord pubbl PL attiv Covid-19	F16T		-
Art, 1, c 870 L 178&2020 / Risparmi buoni pasto 2020	F18Q		
Art 70-ter Ccnl 16-18 - Contr Istat e Enti pubbl autorizz	F00S		-
Art 56 ter Ccnl 16-18 risorse serv agg PL iniz privata	F00V	3.745,12	3.745,12
Art 56 quater L Ccnl 16-18 Prov. Violaz. Codice strada	F01V	-	-
art. 67 c 3 L C Ccnl 16-18 Altre spec. Disp. Di legge	F00T	17.220,00	17.220,00

art. 67 c 3 L C Ccnl 16-18 Altre spec. Disp. Di legge	F00T	-	0
art. 67 c 3 L D Ccnl 16-18 RIA cess anno prec mensil residue (Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione)	F00U	-	
art. 67 c 3 L E Ccnl 16-18 Risp. Straord. Cons. anno prec.	F00W	36.378,53	36.378,53
art. 67 c 3 L F Ccnl 16-18 Messi notificatori	F00X		
art. 67 c 3 L G Ccnl 16-18 Ris. Pers. Da case da gioco	F00Y		
art. 67 c 3 L H Ccnl 16-18 Integrazione 1,2% m.s. 1997	F01J		
Art. 67 c 3 L I Ccnl 16-18 ex art. 15, comma 7 riduzione fondo EQ	F01K	6.000,00	
Art 67 c 3 L K Ccnl 16-18 integr. Pers. Trasf. Corso d'anno	F01M		
Art 68 c 1 Ccnl 16-18 Ris fisse non utilizzate fondi prec. (Eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.)	F01N	1.360,00	1.360,00
Altre risorse variabili	F00O		
Totale Risorse Variabili		229.178,65	213.178,65
Decurtazioni			
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 dec. Pers. Trasf. Disp. Legge (per trasferimento funzioni e trasferimento dipendenti tramite Portale mobilità)	F01Q	630.352,07	
Art 67 c 2 L E ccnl 16-18 - dec. Altro pers. Trasf.	F01R		
Art 7 c 4 L U Ccnl 16-18 dec. Risorse destinate P.O.	F03Q	24.627,20	
Art 1 c 456 L 147/2013 - decurtazione permanente	F27I		
Art 23 c 2 DLgs 75/2017 - Dec. Fondo rispetto limite 2016	F00P		
Art 40 c.3 - q DLgs 165/2001 - Dec. Anno per piani di recup.	F01S		-
art 4 DL 16/2014 - Dec anno per piani di recup.	F01T		-
Altre decurtazioni	F01P		
Totale Decurtazioni		654.979,27	
Totale Fondo Risorse decentrate		1.312.377,99	367.270,35
Elevate Qualificazioni (bilancio)			
Risorse a carico del Bilancio			
Artt 15 c 4, 67 c 1 Ccnl 16-18- Ris. Dest. P.O. 2017	F01U	166.407,35	
Art 7 c 4 L U Ccnl 16-18 Incr.. Risorse destinate P.O.	F03R	24.627,20	
Art 11bis c 2 DI 135/18 - Increm. Pos e ris P.O. rinunce ass.li	F15L		-
Art 33 cc 1-2 DL 34/19 - Quota parte destinata alle PO	F15M	-	
Art 79 c 3 0,22% monte salari 2018 prot. Civile		1.450,14	1.450,14
Art 79 c 3 0,22% monte salari 2018 prot. Civile UNA TANTUM 2022		-	-
Altre risorse a carico del Bilancio	F00D	-	
Altre risorse a carico del Bilancio	F00D	-	-
Totale Risorse a carico del Bilancio		192.484,69	
Decurtazioni			
Art 15 c 7 Ccnl 16-18 - Riduzione risorse destinate EQ	F01W	6.000,00	
Altre decurtazioni	F01P	16.783,71	
Totale Decurtazioni		22.783,71	
Totale E.Q. (bilancio)		169.700,98	1450,142035
Straordinario (bilancio)			
Risorse a carico del Bilancio			
Art 14 Ccnl 16-18 - Ris straordinario ordinario anno 2017	F15N	100.885,00	
Art 39 Ccnl 14.9.00 - Ris. Straord. Elettorale	F15O		-
Art 39 Ccnl 14.9.00 - Ris. Straord. Eventi str e cal naturali	F15P		-
Art 115 DI 18/20 - Ris straord COVID-19 Polizia Locale	F15Q		-
Altre risorse a carico del Bilancio	F15T		
Totale Risorse a carico del Bilancio		100.885,00	
Decurtazioni			
Art 67 c 2 L G Ccnl 16-18 - Riduz stab straord a fav Fondo	F15R	16.500,00	
Altre decurtazioni	F01P		
Totale Decurtazioni		16.500,00	
Totale Straordinario (bilancio)		84.385,00	0
TOTALE RISORSE CERTIFICATE		1.566.463,97	368.720,49

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS.

	ANNO 2016	ANNO 2024
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	1.108.394,81	1.312.377,99
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	- 62.990,61	- 367.270,35
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO		169.700,98
VOCI ESCLUSE DAL FONDO e.q. PER LA VERIFICA DEL LIMITE		- 1.450,14
RIDUZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MERCATO LAVORO - COMPRESE NUM. 2 PO- ANNO INTERO E ULTIMA TRANCHE MOBILITA' PORTALE D.F.P.	- 172.673,14	
FONDO STRAORDINARIO	102.274,32	84.385,00
UTILIZZO SURPLUS LIMITE FONDO DIRIGENZA		- 26.335,73
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	975.005,38	1.171.407,75

DECURTAZIONE DA OPERARE	196.402,37
-------------------------	------------

Tabella 15 - Fondi per il trattamento accessorio
Macrocategoria: PERSONALE NON DIRIGENTE

Costituzione fondi per il trattamento accessorio			importo non soggetto a limite 2016	importo soggetto a limite 2016 rivalutato	FONDO 2024 ENTRO LIMITE 2016 RIVALUTATO
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI			
Fondo risorse decentrate					
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilit�</i>					
Art 67 c 1 Ccnl 16-18 - Unico importo consolidato 2017	F00B	1.550.944,70			
Art 67 c 2 L A Ccnl 16-18 - Euro 83,20 per ciascuna delle unit� di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 31/12/2018) DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.5	F10Y	24.627,20	non soggette	24.627,20	
Art 79 c 1 L B Ccnl 19-21 - Euro 84,5 per ciascuna delle unit� di personale in servizio al 31/12/2018 2023		11.745,50	non soggette	11.745,50	
Art 67 c 2 L B Ccnl 16-18 - Ridet. Per increm. Stip. Ccnl - Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	F00Z	18.897,28	non soggette	18.897,28	
Art 67 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA e ass. ad pers. Cessato	F00C	16.642,21			
Art 2 c 3 Dlgs 165/2001 - Risp. Tratt. Ec. Pre- Ccnl 94-97 (art 67 c 2 L D risorse riassorbite)	F70A				
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 - incr. Pers. Trasf. Disp. Legge - Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	F00D				
Art 67 c 2 L E Ccnl 16-18 - Increm. altro pers. trasf.Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	F00E				
Art 67 c 2 L F Ccnl 16-18 - rid. Stab. Org. Dir. Regioni	F00J				
Art 67 c 2 L G Ccnl 16-18 - Incr. riduz. Stab. Straord.	F00K	16.500,00			
Art 67 c 2 L H Ccnl 16-18 - increm. dot org e relat copert	F00M				
Art 79 c 1 L C Ccnl 19-21 - Nuove ass. art 33 cc1-2 DL 34/19 personale in servizio	F15K	41.913,91	non soggette	41.913,91	
Art 79 c 1 L C Ccnl 19-21 - Nuove ass. art 33 cc1-2 DL 34/19 assunzioni nell'anno	F15K	25.831,85	non soggette	25.831,85	
Art 79 c 3 0,22% monte salari 2018 prot. Civile		8.945,81	non soggette	8.945,81	
Art 79 c 1 L D Ccnl 19-21 - Ridet. Per increm. Stip. Ccnl - Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali		21.612,76	non soggette	21.612,76	
Art 79 c 1bis Ccnl 19-21 - la quota di risorse gi� a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per personale in essere da aprile		517,40	non soggette	517,40	
Art 1 c 800 L 205/2017 - Armonizz pers province transitato	F10K		non soggette	-	
Art 11 c 1 L B DL 135/18 - Inc acc ass deroga fac ass.li	F16L				
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilit�	F00D				
Totale Risorse Fisse		1.738.178,61		154.091,70	886.796,97
<i>Risorse Variabili</i>					
Art 43 l 449/1997 - Entr. Conto terzi o utenza o sponsor. (art 67 c 3 L A)	F50H		non soggette	-	
art 16 cc 4-5 DL 98/11 - Risp. Piani razionalizzazione (art 67 c 3 L B)	F96H	102.475,00	non soggette	102.475,00	
Art 113 Dlgs 50/2016 - Quote incentivi funzioni tecniche (Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017)	F00N	-	soggette		
Art 92 cc 5-6 DLgs 163/06 - Quote prog.ne ad esaurimento (Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016))+Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1� gennaio 2018) art 67 c e L C	F00N	30.000,00	non soggette	30.000,00	
Art 9 c 3 L 114/14 - Comp. Avvocati carico controparti (art 67 c 3 L C sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000 VITTORIA DI SPESE)	F10M	22.000,00	non soggette	22.000,00	
Art 9 c 6 L 114/14 - Comp. Avvocati spese compensate (art 67 c 3 L C - art. 27 CCNL 14/09/2000 SPESE COMPENSATE)	F10N	10.000,00	soggette		
Art 1 c 1091 L145/2017 - Rec. Ev. IMU e TARI	F10L		non soggette	-	
Art 4 c 9 DL 19/20 - Ris ind ord pubbl PL attiv Covid-19	F16T		non soggette	-	
Art. 1, c 870 L 178&2020 / Risparmi buoni pasto 2020	F18Q		non soggette	-	
Art 70-ter Ccnl 16-18 - Contri Istat e Enti pubbl autoriz	F00S		non soggette	-	
Art 56 ter Ccnl 16-18 risorse serv agg PL iniz privata	F00V	3.745,12	non soggette	3.745,12	
Art 56 quater L Ccnl 16-18 Prov. Violaz. Codice strada	F01V	-		-	
art. 67 c 3 L C Ccnl 16-18 Altre spec. Disp. Di legge	F00T	17.220,00	non soggette	17.220,00	
art. 67 c 3 L C Ccnl 16-18 Altre spec. Disp. Di legge	F00T	-	soggette	0	
art. 67 c 3 L D Ccnl 16-18 RIA cess anno prec mensil residue (Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilit� residue dopo la cessazione)	F00U	-	LIBERE DA DEDURRE		
art. 67 c 3 L E Ccnl 16-18 Risp. Straord. Cons. anno prec.	F00W	36.378,53	non soggette	36.378,53	
art. 67 c 3 L F Ccnl 16-18 Mess notificatori	F00X				
art. 67 c 3 L G Ccnl 16-18 Ris. Pers. Da case da gioco	F00Y				
Art 67 c 3 L H Ccnl 16-18 Integrazione 1,2% m.s. 1997	F01J				
Art. 67 c 3 L I Ccnl 16-18 ex art. 15, comma 7 riduzione fondo EQ	F01K	6.000,00	soggette		
Art 67 c 3 L K Ccnl 16-18 integr. Pers. Trasf. Corso d'anno	F01M				
Art 68 c 1 Ccnl 16-18 Ris fisse non utilizzate fondi prec. (Eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.)	F01N	1.360,00	non soggette	1.360,00	
Altre risorse variabili	F00O				
Totale Risorse Variabili		229.178,65	- 1.600.086,91	213.178,65	229.178,65

copia informatica per consultazione

Macrocategoria: SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE

Costituzione fondi per il trattamento accessorio	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Segretario comunale e provinciale (bilancio)	
<i>Risorse a carico del bilancio</i>	
Retribuzione di Posizione	35.590,00
Maggiorazione retribuzione di posizione	18.075,98
Incremento posizione art 60 c 3	536,66
Galleggiamento	
Retribuzione di risultato*	5.547,30
Incremento risultato art 61 c 2bis	2.814,58
Convenzione	21.851,64
Diritti segreteria	-
Totale Segretario Com.le e Prov.le (bilancio)	84.416,15
Aumenti contrattuali da rinnovo (posizione)	2.445,98
Diritti segreteria	-
Convenzione	21.851,64
art 61 c 3 0,22% m.s. 2018	398,81
Totale risorse non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 Dlgs 75/2017	24.696,42
TOTALE RISORSE CERTIFICATE	59.719,73

Fondo 2016	
DESCRIZIONE	
Segretario comunale e provinciale (bilancio)	
<i>Risorse a carico del bilancio</i>	
Retribuzione di Posizione	33.144,02
Maggiorazione retribuzione di posizione	18.075,98
Galleggiamento	
Retribuzione di risultato*	6.017,73
Convenzione	-
Totale Segretario Com.le e Prov.le (bilancio)	57.237,73
convenzione 40%	

(*) Rosignano paga direttamente la retr. di risultato di loro competenza

Tabella 15 - Fondi per il trattamento accessorio

Macrocategoria: PERSONALE DIRIGENTE

Costituzione fondi per il trattamento accessorio		
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato		
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilit�</i>		
Art 57 c 2 L A Ccnl 16-18 - Unico importo 2020	F18k	194.217,68
Art. 11 c 1 L B DL 135/18 - Incr acc ass deroga fac ass.li	F16L	
Art. 33 DL 4/19 - Assunz. T.I. su base di sostenib	F15J	
Art 57 c 2 L B Ccnl 16-18 - Altre spec disp legge	F18M	
Art 57 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA cess ann prec misura intera	F20N	
Art 57 c 2 L E Ccnl 16-18 - Ris adeg fondo scelte org e gest	F18N	
Art 39 c 1 ccnl nuovo 2,01% m.s. 2018 dal 1/1/2021	2024	3.763,48
Art 39 c3 ccnl nuovo 0,22% m.s. 2018	2024	411,92
Altre risorse non comprese nelle precedenti	F00D	
Totale Risorse Fisse		198.393,08
<i>Risorse Variabili</i>		
Art. 208 cc 4 L c e 5 DLgs 285/92 - Prov. Ti violaz. Cod strada	F18O	
Art. 43 L 449/1997 - Entr. Conto terzi o utenza o spons.	F50H	
Art 16 cc 4-5-6 DL 98/11 - Risp Piani razionalizzazione	F96H	-
Art 9 c 3 DL 90/2014 - Comp Avvocati carico contrparti	F10M	
Art 9 c 6 DL 90/2014 - Comp Avvocati spese compensate	F10N	
Art 1 c 1091 L 145/2018 - Rec. Ev. INU e TARI	F10L	
Art 57 c 2 L B e D Ccnl 16-18 - Altre spec disp legge	F18P	35.740,00
Art 57 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA cess ann prec mens. Residue	F20O	
Art 57 c 2 L E Ccnl 16-18 - Ris adeg fondo scelte org e gest	F18N	
Somme non utilizzate fondo anno precedente	F999	
Art 39 c 1 ccnl nuovo 2,01% m.s. 2018 dal 1/1/2021 per 2023 arretrati	2023	940,87
Art 39 c3 ccnl nuovo 0,22% m.s. 2018 per 2023 arretrati	2023	102,98
Altre risorse variabili	F00O	-
Totale Risorse Variabili		36.783,85
<i>Decurtazioni</i>		
Art 1 c 456 L 147/2013 - decurtazione permanente	F27I	-
Art 23 c. 2 DLgs 75/2017 Dec. Fondo rispetto limite 2016	F00P	
Art 40 c 3 q DLgs 165/2001 - Dec. Anno per piani di recupero	F01S	-
Art 4 DL 16/2014 - Dec anno per i piani di recupero	F01T	
Altre decurtazioni	F01P	125.926,57
Totale Decurtazioni		125.926,57
Totale Generale Risorse		109.250,33

importo non soggetto a limite 2020	importo soggetto a limite 2020	FONDO 2024 ENTRO LIMITE 2020
3.763,48 411,92	194.217,68	
4.175,40	194.217,68	198.393,08
-		
-		
-		
-		
-		
35.740,00		
-		
940,87		
102,98		
-		
36.783,85	-	36.783,85
	125.926,57	125.926,57
-	125.926,57	125.926,57
40.959,25	68.291,11	109.250,35

N. DIRIGENTI TEORICO	4		
ACCESSORIO TEORICO DA MEDIA ALTRI ENTI su base ccnl 17/12/2020	48.554,42		
Art 57 c 2 L A Ccnl 16-18 - Unico importo 2020	F18k	194.217,68	Fondo 2024
decurtazione dirigenti non presenti unico importo 2020		-97.108,84	
LIMITE FONDO 2024		97.108,84	

VERIFICA LIMITE COMPLESSIVO ANNO 2024				
MACROCATEGORIE	Segretario	Dirigenti	Non Dirigenti	Totale Ente
RISORSE	84.416,15	109.250,36	1.370.061,60	1.563.728,12
importo risorse tab 15 non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 DLgs 75/2017	24.696,42	40.959,25	368.720,49	434.376,17
Totale Risorse soggette alla verifica del limite	59.719,73	68.291,11	1.001.341,11	1.129.351,95
limite 2016	57.237,73	97.108,84	975.005,38	1.129.351,95
	-2.482,00	28.817,73	-26.335,73	0,00
verifica del limite	deficit limite	surplus limite	deficit limite	ok

Relazione tecnico-finanziaria per la certificazione della costituzione del Fondo per le risorse decentrate - ANNO 2024

(ex articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, secondo il modello di cui alla Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012)

CCNL PERSONALE DIRIGENTE (16.07.2024)

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione collettiva e i principali vincoli finanziari in materia

Il 16/7/2024 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per il triennio 2019-2021 del Comparto Funzioni locali dove sono state introdotte nuove regole per la costituzione del Fondo risorse decentrate; in particolare l'art. 39 del suddetto CCNL, che richiama l'art.57 CCNL 17/12/2020, prevede ora che le risorse del Fondo siano suddivise in:

- A. UNICO IMPORTO ANNUALE RISORSE STABILI 2020** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2020, come certificate dal collegio dei revisori;
- B. RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di *“certezza, stabilità e continuità”* e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro, incluso il 2,01% del monte salari 2018 a decorrere dal 1/1/2021;
- C. RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo, incluso il 0,22% del monte salari 2018 a decorrere dal 1/1/2022.

L'ente ha ripristinato la dirigenza tramite:

- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23/2/2023 avente ad oggetto: "CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'ASSETTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO";
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. PROPOSTA";
- deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. ADOZIONE".

Si rende necessario quindi costituire il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art 57 comma 5 del CCNL ossia *“anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive di altri enti,...., nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”*.

L'ente ha proceduto a quantificare le diverse voci che alimentano il Fondo secondo le modalità di determinazione come esaustivamente regolate dal citato articolo art. 57 e nel rispetto dei principali vincoli legislativi vigenti in materia di contenimento del trattamento accessorio del personale, come di seguito indicati:

- art. 40 comma 3-*quinquies* del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che detta limiti alla crescita della spesa di personale, ancorandola al dato medio anni 2011-2013;
- per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, il quale prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- per gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*; per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- per il 2022 trova applicazione l'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis ha disposto per le province e le città metropolitane - in analogia a quanto già previsto per regioni e comuni- una nuova disciplina delle assunzioni di personale e di limite al trattamento accessorio, entrata in vigore con l'emanazione del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022, in particolare *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*.

La Corte dei Conti della Lombardia nella deliberazione n. 211 del 16/12/2022, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Marche, del. n. 22/2022; Sez. reg. contr. Sardegna, del. n. 27/2021), segnala che:

– l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale ex art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, quello riservato ai dirigenti, stante l'espresso richiamo alle relative risorse contenuto nel decreto Madia;

– solo al ricorrere della condizione prevista dalla legge, data dall'incremento del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, deriva la possibilità di un incremento del trattamento accessorio del personale determinato per il 2016 in misura proporzionale alle unità di personale assunte per comparto di appartenenza.

La fattispecie della prima istituzione delle posizioni dirigenziali da parte dell'ente, secondo la deliberazione in commento, non comporta, tuttavia, l'esigenza di garantire il salario accessorio medio riconosciuto al personale al 31 dicembre 2018 in presenza di un incremento della dotazione organica, quanto, piuttosto, la necessità di rideterminare, in via figurativa, il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio ex art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Ad avviso della Corte, pertanto, a tal fine, in assenza di un parametro storico (valore del 2016), si può far riferimento alle indicazioni fornite dall'ARAN e recepite nell'art. 57, c. 5, del Ccnl. del 17 dicembre 2020, secondo cui *“gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”*.

In conclusione, i magistrati contabili si pronunciano nel senso che *“in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”*.

Nel 2016 non c'erano dirigenti nella Provincia di Livorno e quindi nemmeno il relativo Fondo per la contrattazione decentrata, in quanto cessati nel 2015.

Sulla base del richiamato quadro normativo risulta pertanto che:

- anche per l'anno 2024, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, con l'inserimento di risorse aggiuntive fuori limite per la variazione di organico intervenuta in aumento o in diminuzione prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024 e che lo stesso potrà essere integrato ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- il limite dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per il comparto della dirigenza viene ricostituito;

Ai fini del calcolo per il rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 la Circolare n. 25 del 10/06/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 ha formalizzato il cd "trattamento accessorio complessivo" composto dalle risorse destinate alla retribuzione accessoria per le seguenti macro categorie:

- trattamento accessorio Segretario Generale;
- trattamento accessorio Dirigenti (voce che nello specifico per l'ente non rileva non essendo presente tale categoria);
- trattamento accessorio Personale non dirigente che a sua volta è costituito da num. 3 componenti:
 - 1) Fondo risorse decentrate
 - 2) Fondo straordinario
 - 3) Fondo PO.

Si fa presente inoltre che alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 come di seguito indicate in base alle indicazioni della suddetta Circolare M.E.F. - Ragioneria Generale num. 18/2021:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - fondo del lavoro straordinario;
 - trattamento accessorio Segretari Comunali e Provinciali;
 - fondi dirigenti.

Infatti, la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia con Deliberazione 195/2024/PAR del 11/9/2024 sancisce che "il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali) ".

In ultimo, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.17 del 30/9/2024 , la quale stabilisce "le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui art.82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017.

Le linee di indirizzo circa la parte variabile del fondo è stata definita dalla Presidente con decreto n. 151 del 22/10/2024.

PREMESSO tutto quanto sopra, si espongono di seguito le modalità con cui l'ente, in base alle regole contrattualmente vigenti, ha proceduto nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate anno 2024 - tenuto conto di quanto di seguito dettagliato per le risorse stabili e per le risorse variabili-, ha quindi verificato la compatibilità dello stesso e delle altre macro categorie rilevanti rispetto al vincolo di contenimento imposto dal D.lgs 75/2017 (non superamento importo del Fondo 2016) e ha infine proceduto alla definitiva quantificazione del fondo risorse decentrate anno 2024.

MACRO CATEGORIA: TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO GENERALE

Sezione I – Risorse stabili Risorse Storiche Consolidate

Con riferimento all'anno 2024, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 25 del 10/10/2022 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, si rende necessaria la evidenza del Fondo per il trattamento accessorio del segretario, ai fini del relativo confronto e rispetto del corrispondente Fondo anno 2016.

Nella Circolare 25/2022 viene chiesto di evidenziare gli importi a carico del bilancio considerando, in caso di convenzione, le uscite al netto delle entrate.

Essendo la Provincia di Livorno, ente capofila della convenzione in essere con il Comune di Rosignano Marittimo, seppur con una percentuale del 40%, si è ritenuto opportuno indicare i valori complessivi al 100%, (tranne che per la retribuzione di risultato che viene liquidata singolarmente dagli enti convenzionati) che dovranno trovare copertura nelle uscite del bilancio, inclusa la maggiorazione per la convenzione.

Di seguito la tabella riepilogativa della costituzione del fondo per il 2024 :

DESCRIZIONE	IMPORTI
Segretario comunale e provinciale (bilancio)	
<i>Risorse a carico del bilancio</i>	
Retribuzione di Posizione	35.590,00
Maggiorazione retribuzione di posizione	18.075,98
Incremento posizione art 60 c 3	536,66
Galleggiamento	
Retribuzione di risultato*	5.547,30
Incremento risultato art 61 c 2bis	2.814,58
Convenzione	21.851,64
Diritti segreteria	-
Totale Segretario Com.le e Prov.le (bilancio)	84.416,15
Aumenti contrattuali da rinnovo (posizione)	2.445,98
Diritti segreteria	-
Convenzione	21.851,64
art 61 c 3 0,22% m.s. 2018	398,81
Totale risorse non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 Dlgs 75/2017	24.696,42
TOTALE RISORSE CERTIFICATE	59.719,73

(*) Rosignano M.mmo paga direttamente la retr. di risultato di loro competenza.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

In analogia a quanto previsto per il fondo risorse decentrate personale non dirigente in caso di incrementi di spesa su singole voci scaturenti da rinnovi contrattuali, a seguito del rinnovo del CCNL dei segretari comunali e provinciali avvenuto a luglio 2024, dall'importo a bilancio sono stati incorporati gli aumenti della

retribuzione di posizione e di convenzione scaturenti dagli incrementi disposti dal nuovo CCNL in quanto non soggetti al limite di cui all'art. 23, comma 3 D.lgs 75/2017 per €. 2.445,98.

La retribuzione di risultato non può essere adeguata agli incrementi disposti dal CCNL, in accordo al chiarimento pervenuto direttamente dalla Ragioneria Centrale di Roma in sede di redazione del conto annuale 2022, e conservato agli atti d'ufficio.

La maggiorazione di convenzione è prevista fino al 31/12/2024 ed esclusa dal limite.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Sezione II - Risorse variabili

Non sono stati previsti a bilancio i diritti di segreteria, visto che l'ente è provvisto di dirigenza dal 1/10/2023.

Vengono previste le risorse necessarie per finanziare l'incremento della retribuzione di posizione sia con la rideterminazione della maggiorazione inclusa nella posizione stessa, sia con l'incremento riservato dall'art.60 comma 3 del CCNL 16/7/2024 agli enti provinciali in caso di strutture complesse.

Viene anche finanziata la maggiorazione della retribuzione di risultato di cui all'art.61 comma 2 del CCNL 16/7/2024.

Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo

La retribuzione accessoria risulta superiore rispetto limite specifico, ma non rispetto al limite complessivo e quindi non sono necessarie decurtazioni in merito.

Il limite tiene conto del fatto che la retribuzione di convenzione è esclusa dal limite e che la retribuzione di risultato anno corrente include, nel calcolo del monte salario, il risultato anno precedente.

Fondo 2016	
DESCRIZIONE	
Segretario comunale e provinciale (bilancio)	
<i>Risorse a carico del bilancio</i>	
Retribuzione di Posizione	33.144,02
Maggiorazione retribuzione di posizione	18.075,98
Galleggiamento	
Retribuzione di risultato	15.044,33
Convenzione	
Totale Segretario Com.le e Prov.le (bilancio)	66.264,33

Considerando che il Comune di Rosignano M.mmo liquida direttamente la retribuzione di risultato pari al 60% come da quota della convenzione, il limite da considerare deve tener conto solo del 40% della retribuzione di risultato pari a euro 6.017,73, per cui **il limite è euro 57.237,73.**

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	81.064,91
RISORSE VARIABILI	3.351,24
TOTALE RISORSE FONDO 2024	84.416,15
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	59.719,73
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE EX ART. 23,	24.696,42

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Modulo che non rileva in sede di costituzione del fondo.

Modulo III - schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	ANNO 2023	ANNO 2024	Differenza (2024 - 2023)
FONDO SEGRETARIO:	109.006,60	84.416,15	-24.590,45
TOTALE			
Risorse non soggette al limite	-24.930,78	-24.696,42	234,36
Totale soggetto a limite	84.075,82	59.719,73	-24.356,09

Nel 2023 considerati i diritti di rogito nelle risorse variabili.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse stabili sono imputate in un unico capitolo di spesa (capitolo 101020117), così da garantire una verifica costante tra sistema contabile e dati del fondo di produttività.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa 2023 risulta rispettato come anche da conto annuale 2023.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo 2024 del Segretario come definitivamente quantificato in **€. 84.416,15** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- **per €. 84.416,15 sul capitolo 101020117**, su un totale stanziato di €. 92.000,00 impegnato per €. 81.000,00 - Impegno n. 169/2024 da aumentare di €. 3.416,15 (tot. Disponibile €. 7583,95);

MACROCATEGORIA: TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO DIRIGENTI

Sezione I – Risorse stabili **Risorse Storiche Consolidate**

L'ente ha ripristinato la dirigenza nel 2023 tramite:

- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23/2/2023 avente ad oggetto: "CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'ASSETTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO";
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. PROPOSTA";
- deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. ADOZIONE. ".

Si è reso necessario nel 2023 quindi costituire il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art 57 comma 5 del CCNL ossia "anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive di altri enti,...., nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge".

A tal fine è stato considerato che:

- il CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 del 17/12/2020, che all'art. 62 espressamente conferma la validità del comma 1 e 5 dell'art. 27 del citato C.C.N.L. 23/12/1999, il quale prevede che "gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne", e che tale retribuzione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nei limiti delle disponibilità del fondo a ciò costituito, entro determinati valori annui lordi massimi definiti dai contratti di lavoro (attualmente pari ad € 45.512,37 ai sensi del comma 6° dell'art. 54 del nuovo CCNL 17/12/2020);
- la delibera di Giunta Provinciale n. 259 del 31/10/2006, che approvava la metodologia di pesatura dei Dirigenti, che è stata poi adattata alla metodologia di pesatura delle posizioni organizzative al momento del venir meno dell'ultimo dirigente nel 2015, come da ultimo decreto presidenziale n. 62 del 19/4/2019;
- il decreto del Presidente n. 61 del 24/05/2023, che approvava la metodologia di pesatura dei Dirigenti, adottato con parere favorevole del Nucleo di Valutazione, nel quale viene definito di:
 - riprendere l'articolazione per fasce della retribuzione di posizione dei dirigenti utilizzata fino al 2015, limitandola alla prime 3 vista la ridotta articolazione dell'ente intervenuta a seguito del trasferimento di funzioni alla Regione Toscana in data 31/12/2015;
 - aggiornare i valori annui ai sensi dell'art. 54 c.4 CCNL incrementandoli di 409,50 euro su base annua;
 - considerare al momento una retribuzione di risultato pari al minimo definito dall'art 57 c. 3 del 15% in attesa di futura contrattazione sindacale;
 - determinare quindi la retribuzione di posizione e risultato come segue:

FASCIA	indennità posizione mensile	indennità posizione annuale 2015	aumento ccnl 16-18 art 54	indennità posizione annuale teorica (*)	risultato 15% (**)	totale risorse
A	3.094,88	40.233,44	409,50	40.642,94	7.172,28	47.815,22
B	2.787,18	36.233,34	409,50	36.642,84	6.466,38	43.109,22
C	2.248,72	29.233,36	409,50	29.642,86	5.231,09	34.873,95
media				35.642,88		41.932,80

(*) ccnl min 11.942,67 max 45.512,37

(**) ccnl min 15% delle risorse del fondo

- Il fondo dirigenti nel 2015 ammontava a euro 484.705 con 75% retribuzione di posizione e 25% retribuzione di risultato; anche se non rappresenta un dato storico di riferimento, si ritiene comunque

necessario ricostituire un fondo di entità inferiore sulla base della ratio della legge di stabilità in vigore dal 2016;

- Gli enti di riferimento sono le province vicine territorialmente e come dimensioni, che possono rappresentare delle alternative per eventuali dirigenti residenti nell'area;
- La Provincia di Pisa ha 4 dirigenti, la Provincia di Massa e Carrara ha 2 dirigenti, di cui una con funzioni ad interim su 1 settore, per cui di fatto sono 3 dirigenti in pianta organica, La Provincia di Lucca ha 5 dirigenti; la media è quindi di 4 dirigenti;
- La Provincia di Pisa ha un fondo pari a euro 193.978 come da tabella 15 conto annuale 2021; La Provincia di Massa e Carrara ha un fondo pari a euro 114.157 come da tabella 15 conto annuale 2020 ; La Provincia di Lucca ha un limite 2016 del fondo pari a euro 274.518 come da tabella SICI conto annuale 2020;
- la media ponderata del fondo a dirigente è calcolata così: $\text{totale fondi euro } 193.978 + 114.157 + 274.518 = 582.653 / \text{n. dirigenti } (4+3+5) 12 = 48.554,42 \text{ a dirigente medio.}$

Considerando una dotazione teorica di 4 dirigenti a 48.554,42 euro a dirigente, il fondo è stato costituito per **euro 194.217,68 che andrà a essere l'IMPORTO UNICO 2020 dal 2023 in avanti.**

Di seguito la tabella riepilogativa della costituzione del fondo per il 2024 :

Costituzione fondi per il trattamento accessorio						
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI		importo non soggetto a limite 2020	importo soggetto a limite 2020	FONDO 2024 ENTRO LIMITE 2020
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato						
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>						
Art 57 c 2 L A Ccnl 16-18 - Unico importo 2020	F18k	194.217,68			194.217,68	
Art. 11 c 1 L B DL 135/18 - Incr acc ass deroga fac ass.li	F16L					
Art. 33 DL 4/19 - Assunz. T.I. su base di sostenib	F15J					
Art 57 c 2 L B Ccnl 16-18 - Altre spec disp legge	F18M					
Art 57 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA cess ann prec misura intera	F20N					
Art 57 c 2 L E Ccnl 16-18 - Ris adeg fondo scelte org e gest	F18N					
Art 39 c 1 ccnl nuovo 2,01% m.s. 2018 dal 1/1/2021	2024	3.763,48		3.763,48		
Art 39 c3 ccnl nuovo 0,22% m.s. 2018	2024	411,92		411,92		
Altre risorse non comprese nelle precedenti	F00D					
<i>Totale Risorse Fisse</i>		198.393,08		4.175,40	194.217,68	198.393,08
<i>Risorse Variabili</i>						
Art. 208 cc 4 L c e 5 DLgs 285/92 - Prov. Ti violaz. Cod strada	F18O			-		
Art. 43 L 449/1997 - Entr. Conto terzi o utenza o spons.	F50H			-		
Art 16 cc 4-5-6 DL 98/11 - Risp Piani razionalizzazione	F96H	-		-		
Art 9 c 3 DL 90/2014 - Comp Avvocati carico contrparti	F10M			-		
Art 9 c 6 DL 90/2014 - Comp Avvocati spese compensate	F10N			-		
Art 1 c 1091 L 145/2018 - Rec. Ev. INU e TARI	F10L			-		
Art 57 c 2 L B e D Ccnl 16-18 - Altre spec disp legge	F18P	35.740,00		35.740,00		
Art 57 c 2 L C Ccnl 16-18 - RIA cess ann prec mens. Residue	F20O			-		
Art 57 c 2 L E Ccnl 16-18 - Ris adeg fondo scelte org e gest	F18N					
Somme non utilizzate fondo anno precedente	F999					
Art 39 c 1 ccnl nuovo 2,01% m.s. 2018 dal 1/1/2021 per 2023 arretrati	2023	940,87		940,87		
Art 39 c3 ccnl nuovo 0,22% m.s. 2018 per 2023 arretrati	2023	102,98		102,98		
Altre risorse variabili	F00O	-		-		
<i>Totale Risorse Variabili</i>		36.783,85		36.783,85	-	36.783,85
<i>Decurtazioni</i>						
Art 1 c 456 L 147/2013 - decurtazione permanente	F27I	-				
Art 23 c. 2 DLgs 75/2017 Dec. Fondo rispetto limite 2016	F00P					
Art 40 c 3 q DLgs 165/2001 - Dec. Anno per piani di recupero	F01S	-				
Art 4 DL 16/2014 - Dec anno per i piani di recupero	F01T					
Altre decurtazioni	F01P	125.926,57			125.926,57	125.926,57
<i>Totale Decurtazioni</i>		125.926,57		-	125.926,57	125.926,57
Totale Generale Risorse		109.250,36		40.959,25	68.291,11	109.250,36

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Con riferimento all'art 39 c. 1 del CCNL si è provveduto all'adeguamento del 2,01% del monte salari 2018.
Con riferimento all'art 39 c. 3 del CCNL si è provveduto all'adeguamento del 0,22% del monte salari 2018.
Poichè nel 2018 non era prevista la dirigenza, è stato considerato come monte salari il monte salari teorico 2018 moltiplicato per 2 dirigenti.

CCNL 17/12/2020 – cedolino		
Stipendio base		45.260,80
IVC		543,14
Retrib. Posizione	85,00%	40.642,68
Risultato	15,00%	7.172,24
ONERI DIRETTI		93.618,86

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nessuno

Sezione II - Risorse variabili

Con riferimento all'art 39 c. 1 e 3 del CCNL si è provveduto all'adeguamento del 2,01% e 0,22% del monte salari 2018 come calcolato sopra per il solo periodo arretrato 1/10/2023-31/12/2023.

In relazione all'art.57 CCNL 17/12/2020 comma 2 lettere B e D, sono previsti altri compensi in relazione a specifiche norme di legge, ed in particolare:

- compensi per incentivi tecnici (art. 45 L.36/2023) per euro 30.000;
- compensi per commissioni di concorso (art. 3 L.56/2019 e d.l. 44/2023) per euro 5.740;

I compensi per incentivi tecnici e per commissioni di concorso non sono assoggettabili al limite dell'art. 23 c. 2 D.LGS 70/2017, secondo la deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 51/CONTR/2011 in quanto volti "a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica."

I compensi delle commissioni di concorso sono prevalentemente relativi al servizio delle selezioni uniche per il reclutamento del personale, e finanziati dei compensi previsti in convenzione a carico degli enti aderenti.

Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo

Essendo previsto, da PIAO 2024-2026 la assunzione di un solo dirigente per il Settore Tecnico e l'incarico ad interim alla Segretaria per il Settore Amministrativo, a causa delle limitate disponibilità di bilancio e per il rispetto dei limiti di spesa, soprattutto quello definito dall'art 33 legge 34/2019, come ampiamente dettagliato nel PIAO stesso, viene decurtato provvisoriamente il fondo per euro 125.926,27.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	€ 72.466,51
RISORSE VARIABILI	€ 36.783,85
TOTALE RISORE FONDO 2023	€ 109.250,36
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€ 68.291,11
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€ 40.959,25

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Modulo che non rileva in sede di costituzione del fondo ma di destinazione a seguito di sottoscrizione CCDI 2024.

Modulo III - schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	ANNO 2023	ANNO 2024	Differenza (2024 - 2023)
FONDO DIRIGENTI:	€. 30.000,00	€. 109.250,36	+ 79.250,36
TOTALE			
Risorse non soggette al limite	-0	€. 40.959,25	+ 40.959,25
Totale soggetto a limite	€. 30.000,00	€. 68.291,11	+ 38.291,11

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo dirigenti di parte stabile sono imputate in un unico capitolo di spesa (capitolo 1010605), così da garantire una verifica costante tra sistema contabile e dati del fondo di produttività.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa 2023 risulta rispettato come anche da conto annuale 2023.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo 2024 dirigenti come definitivamente quantificato in €. **109.250,36** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- per €. 65.000,00 sul capitolo 1010605, stanziato €. 65.000,00, impegnato €. 50.600,00 - Impegno n. 141/2024;
- per €. 8.510,36 sul capitolo 10109011/3 stanziato €. 640.000,00, impegnato €. 640.000,00 - Impegno n. 136/2024;
- per €. 30.000,00 sul capitolo 101090141, stanziato €. 30.000,00 ;
- per €. 5.740,00 sul capitolo 1011020, stanziato €. 30.000,00 , impegnato per i singoli concorsi.

CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE (16.11.2022)

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione collettiva e i principali vincoli finanziari in materia

Nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL, trova ancora applicazione il CCNL del 16/11/2022 per il triennio 2019-2021 del Comparto Funzioni locali dove sono state introdotte nuove regole per la costituzione del Fondo risorse decentrate; in particolare l'art. 79 del suddetto CCNL prevede ora che le risorse del Fondo siano suddivise in:

- D. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- E. RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- F. RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

L'ente ha proceduto a quantificare le diverse voci che alimentano il Fondo secondo le modalità di determinazione come esaustivamente regolate dal citato articolo art. 79 e nel rispetto dei principali vincoli legislativi vigenti in materia di contenimento del trattamento accessorio del personale, come di seguito indicati:

- art. 40 comma 3-*quinquies* del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che detta limiti alla crescita della spesa di personale, ancorandola al dato medio anni 2011-2013;
- per gli anni 2015 e 2016:
 - l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, il quale prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
 - l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- per gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”; per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non può superare il corrispondente importo determinato per

l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.

- per gli anni dal 2022 in poi, trova applicazione l'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis ha disposto per le province e le città metropolitane - in analogia a quanto già previsto per regioni e comuni- una nuova disciplina delle assunzioni di personale e di limite al trattamento accessorio, entrata in vigore con l'emanazione del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022, in particolare *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Sulla base del richiamato quadro normativo risulta pertanto che:

- anche per l'anno 2024, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, con l'inserimento di risorse aggiuntive fuori limite per la variazione di organico intervenuta in aumento o in diminuzione prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.;
- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024 e che lo stesso potrà essere integrato ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

Ai fini del calcolo per il rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 la Circolare n. 25 del 10/06/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 ha formalizzato il cd “trattamento accessorio complessivo” composto dalle risorse destinate alla retribuzione accessoria per le seguenti macro categorie:

- trattamento accessorio Segretario Generale;
- trattamento accessorio Dirigenti (voce che nello specifico per l'ente non rileva non essendo presente tale categoria);
- trattamento accessorio Personale non dirigente che a sua volta è costituito da num. 3 componenti:
 - 1) Fondo risorse decentrate
 - 2) Fondo straordinario
 - 3) Fondo PO.

Infatti, la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia con Deliberazione 195/2024/PAR del 11/9/2024 sancisce che “il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali) “.

In ultimo, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.17 del 30/9/2024 , la quale stabilisce “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui art.82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017.

Le linee di indirizzo circa la parte variabile del fondo è stata definita dalla Presidente con decreto n. 151 del 22/10/2024.

Si fa presente inoltre che alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 a tra questa a titolo esemplificativo:

- dall'1/1/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO)
- dall'1/1/2022 gli incrementi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 79 del CCNL 16.11.2022 (DIFFERENZIALI PEO)
- dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
- dall'1/1/2021 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 79 del CCNL 16.11.2022 (€ 84,5 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018)
- dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 come di seguito indicate in base alle indicazioni della suddetta Circolare M.E.F. - Ragioneria Generale num. 18/2021:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - fondo del lavoro straordinario;
 - trattamento accessorio Segretari Comunali e Provinciali;
 - fondo dirigenti.

PREMESSO tutto quanto sopra, si espongono di seguito le modalità con cui l'ente, in base alle regole contrattualmente vigenti, ha proceduto nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate anno 2024, tenuto conto di quanto di seguito dettagliato per le risorse stabili e per le risorse variabili, ha quindi verificato la compatibilità dello stesso e delle altre macro categorie rilevanti rispetto al vincolo di contenimento imposto dal D.lgs 75/2017 (non superamento importo del Fondo 2016) e ha infine proceduto alla definitiva quantificazione del fondo risorse decentrate anno 2024.

MACRO CATEGORIA: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE

1) FONDO RISORSE DECENTRATE

Sezione I – Risorse stabili

Risorse Storiche Consolidate

Unico importo consolidato anno 2017 – ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c.1 CCNL 21/05/2018

Ai sensi dell'art. 79, c.1, l. a) di cui all' art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018 primo capoverso, l'ente ha determinato l'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22/01/2017, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004.

Il suddetto importo è risultato pari ad € **1.717.352,05**.

Le voci che sono state considerate sono quelle inserite nella parte stabile della tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa del conto annuale 2017 così come di seguito dettagliate:

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato anno 2003 (art 31, c. 2, CCNL 02-05)	€ 1.243.777,00
Incrementi art. 32, cc. 1-2. c. 7, ccnl 02-05	€ 101.310,70
Incrementi art. 4, cc. 1,4,5, ccnl 02-05 parte fissa	€ 42.694,20
Incrementi art. 8, cc. 2,5,6,7, ccnl 06-09 parte fissa	€ 54.254,54
Rideterminazione fondo per progressioni economiche	€ 19.260,74
Incrementi per trasferimento di funzioni (art. 15, comma 1, lett. l) CCNL 98-01)	€ 35.248,36
Ria e assegno <i>ad personam</i> personale cessato (art. 4, c. 2, ccnl 00-01)	€ 220.806,51

TOTALE UNICO IMPORTO RISORSE STABILI 2017	€ 1.717.352,05
--	-----------------------

Per la certificazione del suddetto importo unico risorse stabili 2017, si precisa che:

- il Decreto del Presidente num. 86 del 15/09/2017 di quantificazione definitiva del fondo 2017 è stato inviato, prima della adozione, al Collegio dei Revisori per la preventiva certificazione;
- così come previsto dall'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs 165/2001, il Collegio dei Revisori ha reso il competente parere rispetto all'ipotesi di CCDI 2017 in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa siglata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge,
- la tabella 15 - Fondi per la contrattazione integrativa- del conto annuale 2017 è stato oggetto di certificazione da parte del Presidente del collegio.

Così come previsto dall'art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018 secondo capoverso dal suddetto importo unico importo consolidato sono state portate in diminuzione le risorse, pari ad €. 166.407,35 che l'ente ha destinato nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative/alta professionalità ivi comprese le num. 2 PO operanti presso il Mercato del Lavoro, trasferite al Regione Toscana dal 28/06/2018 che sono state portate in diminuzione per l'anno 2019 ad anno intero.

Pertanto l'unico importo consolidato indicato nel Fondo 2021 è risultato così quantificato:

IMPORTO RISORSE STABILI 2017	€ 1.717.352,05
RISORSE DESTINATE A PO/AP	
(comprese num. 2 PO mercato del lavoro ad anno intero)	-€ 166.407,35
TOTALE UNICO IMPORTO RISORSE STABILI	€ 1.550.944,70

Questo importo è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Si fa presente che rispetto alla Relazione relativa al fondo 2019, l'Unico importo consolidato è stato oggetto di rivisitazione con Disposizione num. 1149 del 13/07/2020; in particolare l'UIC anno 2017 originariamente indicato in €. 1.526.317,50 passa ad € 1.550.944,70 in quanto è stata scorporata ed evidenziata in apposita voce come indicato nel Conto annuale la decurtazione di €. 24.627,20 operata sul Fondo risorse decentrate al fine di incrementare di pari importo le risorse destinate a PO.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Incremento € 83,20 personale in servizio 31/12/2015 - ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c.2 l. a) CCNL 21/05/2018

L'articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 prevede che a decorrere dal 31.12.2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di €. 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015.

Con nota prot. num. 169507 del 20/06/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi di Costi del Lavoro Pubblico (IGOP), in risposta alla specifica richiesta di parere avanzata dall'Unione Province Italiane in merito al fatto se nel personale in servizio al 31.12.2015 ai fine del suddetto incremento, debba essere considerato anche il personale di funzioni non fondamentali transitato successivamente per effetto della Legge 56/2014 e delle leggi regionali di attuazione del riassetto istituzionale, che alla data del 31/12/2015 era ancora dipendente delle stesse province, al punto 4 ha precisato testualmente che: ... *“tale incremento spetti alle province dove tale personale era in servizio a quella data e non alle regioni, dove tale personale è stato successivamente trasferito, nel rispetto dell'art. 67, comma 2 lettera a) del CCNL 21.05.2018...”*;

Si è pertanto proceduto ad incrementare il Fondo dell'importo risultante , pari ad €. **24.627,20**, il quale importo, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018;

Incremento € 84,50 personale in servizio 31/12/2018 - ART. 79, c.1, l. b

L'articolo 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022 prevede che a decorrere dal 01.01.2021 gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di €. 84,50 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2018.

Si è pertanto proceduto ad incrementare il Fondo dell'importo risultante, pari ad €. **11.745,50**.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

Differenziale economico a seguito del rinnovo contrattuale CCNL 16-18 - ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c.2 l. b) CCNL 21/05/2018

In applicazione dell'art. 67, comma 2, lett. b) è stato inserito l'importo di €. **18.897,28** a titolo di riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al CCNL per l'anno 2019.

Questo importo, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018.

Differenziale economico a seguito del rinnovo contrattuale CCNL 19-21 - ART. 79, c.1, l. d

In applicazione dell'art. 79, comma 1, lett. d) è stato inserito l'importo di €. **21.612,76** a titolo di riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella F acclusa al CCNL per l'anno 2023.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

Differenziale economico a seguito del rinnovo contrattuale CCNL 19-21 soppressione B3 e D3- ART. 79, c.1bis

In applicazione dell'art. 79, comma 1bis è stato inserito l'importo di €. **517,40** a titolo di riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella F acclusa al CCNL per l'anno 2023 per le categorie B3 e D3.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ria e assegno *ad personam* personale cessato - ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c. 2 l. c) CCNL 21/05/2018

La parte stabile del fondo è integrata dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* in godimento del personale cessato nell'anno precedente (2021), compresa la quota di tredicesima mensilità.

Nel corso del 2023 si sono verificate num. 7 cessazioni di personale che hanno permesso di incrementare la parte stabile del fondo per retribuzione di anzianità per €. 0 che, sommandosi all'importo di €. 16.642,21 portato in aumento per la stessa voce negli anni 2024,2023, 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018 per cessati 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022,2023 ha determinato complessivamente un incremento pari ad €. **16.642,21**.

L'importo del personale cessato con Ria dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2016 è confluito nell'unico importo consolidato anno 2017.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

Incremento per riduzione stabile dello straordinario - ART. 79, c.1, l. a di cui art. 67, c. 2 l. g) CCNL 21/05/2018

La parte stabile del fondo è stata incrementata di €. **16.500,00** a fronte di una corrispondente riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario, così come stabilito a valere per l'anno 2022 nel Contratto Integrativo dell'ente anno 2021 sottoscritto in data 08/09/2021 e confermato anche nel Contratto Integrativo dell'ente anno 2022.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

Incremento per aumento dotazione organica - ART. 79, c.1, l. c

In virtù della applicazione dell'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis, la parte stabile è stata incrementata di €. **41.913,91e €. 25.831,85** non soggetto al limite, a fronte di un incremento di organico dai 134,75 dipendenti (conto annuale 2018 tab 12 mensilità 1863 meno 41 addetti trasferiti al 30/6/2018 diviso 12) del 31.12.2018 ai 145 previsti al 31.12.2024 (media dipendenti su storico fino a ottobre 2024); tale calcolo è da rivedere a consuntivo sulla base dell'effettivo incremento di organico 2024.

Incremento per legge di bilancio 2022 - ART. 79, c.3

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), l'ente ha deciso di incrementare le risorse di cui al art 79 comma 2, lett. c) per €. **8945,81** e quelle di cui all'art. 17, comma 6, per €. **1.450,14 (fondo elevate qualificazioni)** di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (3971157+754276). Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, come da tabella 15 del conto annuale 2021. Le risorse stanziare sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 6, tali risorse sono escluse dal limite.

Non sussistendo ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo, le stesse risultano così quantificate in base alle vigenti norme contrattuali

RISORSE STABILI 2024 DA CONTRATTO

Come rappresentato in dettaglio nella Tabella di costituzione del Fondo-risorse decentrate-stabili allegata al Decreto (ALLEGATO 1) le risorse stabili 2024 da contratto ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 3 D.lgs 75/2017 risulta così scorporato:

TOTALE RISORSE STABILI 2024 DA CONTRATTO DI CUI	€. 1.738.178,61
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 1.584.086,91
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 154.091,70

Sezione II - Risorse variabili

Per la parte variabile sono state inserite le seguenti somme in base alle indicati disposizioni contrattuali.

Risorse derivanti dalla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione art 16 cc 4-5-6 DL 98/11 - ART. 79, c.2, l. a di cui art. 67, c. 3 l b) CCNL 21/05/2018

Nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2027 sono previsti dei piani di razionalizzazione della spesa in attuazione art 16 cc 4-5-6 DL 98/11, che ammontano ad un totale di €. 204.950,00, che verranno destinati al 50% ad avanzo di bilancio, mentre l'altra parte pari a €. 102.475,00 verrà distribuita come produttività di cui il 50% al personale direttamente coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo, mentre l'altro 50% a tutti i dipendenti.

L'importo €. 102.475,00 non è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - ART. 79, c.2, l. a di cui art. 67, c. 3 l c) CCNL 21/05/2018

In base alla suddetta previsione contrattuale sono inseriti i seguenti importi:

a) Incentivi alla progettazione

Le risorse variabili sono incrementate degli incentivi per progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, per € **30.000,00** (come da note dei Responsabili di Servizio competenti agli atti del Servizio Personale), al netto di oneri riflessi ed Irap accantonate nei rispettivi capitoli, di cui € 30.000 risorse fuori limite in quanto relative ad attività svolte sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006 (fino al 18.08.2014), del D.L. 90/2014 (dal 19.08.2014 al 18.04.2016) e del D.lgs 50/2016 (dopo il 01/01/2018) ed € 0,00 nel limite in quanto relativi ad attività svolte sotto la vigenza dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017)

L'importo € 30.000,00 non è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

b) Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli ex art. 27, CCNL 14.09.2000.

Le risorse variabili sono incrementate dei compensi spettanti agli avvocati interni per sentenze favorevoli art. 27 CCNL 14/09/2000 per un totale di € **32.000,00** (al netto di oneri riflessi ed Irap accantonate nei rispettivi capitoli), di cui € **10.000,00** per sentenze favorevoli con spese compensate ed € **22.000,00** per sentenze favorevoli con vittoria di spese (somme a carico dei soccombenti), come da prospetto agli atti del Servizio Personale.

Solo l'importo di € 22.000 per sentenze favorevoli con vittoria di spese (somme a carico dei soccombenti) non è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate sulla base del nostro regolamento.

c) Prestazioni Polizia Provinciale a carico terzi – Art. 56-ter, CCNL 21/05/2018

Le risorse variabili sono incrementate ,ai sensi dell'art. art. 22, comma 3-bis, del decreto legge n. 50/2017, come richiamato dall'art. 56 – ter del CCNL 21/05/2020, dei compensi per prestazioni straordinarie rese dal personale della polizia locale con oneri conto terzi pari ad € **3.745,12**, risorse che come precisato nel parere del MEF - RGS prot 257831 del 18/12/2018, essendo “ ... *neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale e, segnatamente, l'art. 1, commi 557 - 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 7512017*”.

d) Compensi per commissioni di concorso – Art. 3 L.56/2019 e d.l. 44/2023)

I compensi per incentivi tecnici e per commissioni di concorso non sono assoggettabili al limite dell'art. 23 c. 2 D.LGS 70/2017, secondo la deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 51/CONTR/2011 in quanto volti “a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti, dovute alle spese di viaggio.

Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica.”

*I compensi delle commissioni di concorso sono € **17.200,00** e prevalentemente relativi al servizio delle selezioni uniche per il reclutamento del personale, e, quindi, finanziati dei compensi previsti in convenzione a carico degli enti aderenti.*

Questi importi non sono assoggettati al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Frazione di Ria e assegno *ad personam* personale cessato – ART. 79, c.2, l. a di cui art. 67, c. 3 l d) CCNL 21/05/2018

Le risorse variabili sono incrementate dell'importo una tantum per frazione di RIA ed assegni *ad personam* in godimento del personale cessato nell'anno precedente, calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine anche il rateo della tredicesima.

Le num. 7 cessazioni avvenute nel 2023 – in base alla rispettive date di cessazioni- hanno liberato risorse per € **0**

Questo importo è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Risparmio fondo straordinario anno 2023 – ART. 79, c.2, l. d

Le risorse variabili sono incrementate dell'importo una tantum a titolo di risparmio accertato a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999, così come certificate nel rendiconto della gestione 2023 approvato con Delibera del Consiglio provinciale num. 14 del 30/04/2024.

Questo importo una tantum è risultato pari ad €. **36.378,53** e non è soggetto al limite di crescita dei fondi ai sensi di varie pronunce delle sedi regionali delle Corti dei conti ed in base a numerose Circolari della RGS (da ultima Circolare n. 25 del 10/06/2022).

Economie fondo anno precedente - ART. 80, c.1

Le risorse variabili sono incrementate delle risorse stabili residue non integralmente utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario precedente (anno 2023).

Questo importo una tantum è risultato pari ad €. **1.360,00**, così come certificate nel rendiconto della gestione 2023 approvato con Delibera del Consiglio provinciale num. 14 del 30/04/2024, e non è soggetto al limite di crescita dei fondi ai sensi di varie pronunce delle sedi regionali delle Corti dei conti ed in base a numerose Circolari della RGS (da ultima Circolare n. n. 25 del 10/06/2022).

Incremento risorse variabili per riduzione fondo posizioni organizzative – Art. 79 – art. 17, comma 6.

Le risorse variabili sono incrementate dell'importo di €. **6.000,00** a seguito della corrispondente riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle EQ effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 6.

Questo importo è assoggettato al limite di crescita del fondo risorse decentrate.

Non sussistendo ulteriori condizioni per poter integrare le somme variabili del fondo, le stesse risultano così quantificate in base alle vigenti norme contrattuali

RISORSE VARIABILI 2024 DA CONTRATTO

Come dettagliato nella Tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate-variabili allegata al Decreto (ALLEGATO 1) le risorse variabili 2024 da contratto ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 3 D.lgs 75/2017 risulta così scorporato

TOTALE RISORSE VARIABILI 2024 DA CONTRATTO DI CUI	€. 229.178,65
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 16.000,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 213.178,65

IN CONCLUSIONE, in base alle disposizioni contrattuali vigenti (art. 79 CCNL 16/11/2022) il Fondo risorse decentrate risulta così quantificato

RIEPILOGO RISORSE DECENTRATE 2024 DA CONTRATTO

TOTALE RISORSE STABILI	€. 1.738.178,61
TOTALE RISORSE VARIABILI	€. 229.178,65
TOTALE RISORSE 2024 DA CONTRATTO	€. 1.967.357,26
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 1.600.086,91
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 367.270,35

Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo

Riduzioni fondo per trasferimento funzioni e trasferimenti di dipendenti tramite portale mobilità.

A seguito del processo di riordino delle province avviato con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizione sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni di comuni”*, con particolare riferimento all’art. 1 commi da 51 a 100 (disposizioni in materia di province), in attuazione delle conseguenti disposizioni nazionali e regionali dettate con riferimento al trasferimento di funzioni e connesso personale afferente alle stesse, l’ente ha proceduto a decurtare il fondo delle risorse decentrate del trattamento accessorio spettante al personale trasferito.

La voce complessivamente indicata in **€. 630.352,07** comprende:

- decremento risorse spettante a titolo di trattamento accessorio a dipendente trasferito su TPL alla Regione Toscana a far data dal 01/01/2015, pari ad **€. 5.258,98**;
- decremento delle risorse per trasferimento personale non dirigente afferente a funzioni non fondamentali (num. 87 unità) passate alla Regione Toscana e Comune capoluogo in applicazione di quanto disposto dalle Legge 56/2014 e dall’art 9, comma 8 della L.R.T. 22/2015, come sostituito dall’art. 7, comma 10 della L.R.T. 70/2015, pari ad **€. 462.850,71**;
- decremento delle risorse per trasferimento di num. 1 dipendente transitato far data dal 01/09/2016 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione del comma 425, art. 1 L. 190/2014 e DM “Madia” del 14 settembre 2015, pari ad **€. 7.601,05** (€. 6.352,94+1.248,11);
- Decremento delle risorse per trasferimento di num. 3 vigili a far data dal 01/02/2017, num. 2 al Comune di Rosignano marittimo e num. 1 al Comune di Cecina, a conclusione della procedura di mobilità di cui al D.M. del 14/09/2015. zione del comma 425, art. 1 L. 190/2014 e DM “Madia” del 14 settembre 2015, pari ad **€. 13.706,73**;
- decremento delle risorse per trasferimento a far data dal 28/06/2018 alla Agenzia regionale per il lavoro di num. 41 dipendenti svolgenti funzioni del mercato del lavoro -già in avvalimento alla Regione Toscana a far data dal 01/01/2016- a conclusione della processo per l’introduzione di un nuovo modello di governance per lo svolgimento delle funzioni relative al mercato del lavoro avviato con la LRT n. 82 del 28/12/2015, come modificata dalla LRT n. 67 del 4/10/2016, e completato con la LRT n. 28 de 8/6/2018 dettata in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi dal 793 a 799 della L. 2015/2017 (legge di Bilancio 2018).

L’importo portato a detrazione è stato quantificato ad anno intero per l’anno 2019 in **€. 140.934,60**, corrispondente all’intero trattamento accessorio spettante ai suddetti dipendenti, come determinato alla data del 31/12/2015, detratti gli importi previsti per le num. 2 posizioni organizzative che sono confluiti nel fondo PO/AP presenti ad anno intero.

Riduzioni fondo per risorse destinate a EQ

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle EQ ai sensi dell’art. 17, comma 6 del CCNL 16/11/2022 sono corrisposte a carico del bilancio ed allocate in apposito stanziamento dello stesso.

L’art 7, comma 2, lett. u) del CCNL prevede tra le materie oggetto di contrattazione integrativa l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle EQ, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art.23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017, una riduzione del fondo delle risorse decentrate;

Nel rispetto della suddetta norma in data 26/09/2019 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto una pre-intesa in cui hanno condiviso i principi generali dello stipulando C.C.I. 2019/2021; il primo punto della suddetta intesa testualmente destina *“l’utilizzo delle risorse stabili aggiuntive previste a valere dal 2019 ex art. 67, comma 2, lett a) del CCNL 21/05/2018 all’applicazione degli istituti contrattuali ritenuti attualmente prioritari dalla parte datoriale secondo gli indirizzi ricevuti dalla parte politica, garantendo informazione preventiva alla RSU ed alle OO.SS.”*.

Con Decreto num. 140 del 15/10/2019 la Presidente, nel dare alla delegazione trattante di parte pubblica del personale non dirigente gli indirizzi in ordine alla contrattazione collettiva integrativa 2019-2021, ha individuato come prioritario l’utilizzo delle suddette risorse per aumentare lo stanziamento destinato alle posizioni organizzative al fine di finanziare alcuni doverosi interventi sulla struttura organizzativa dell’ente ed al fine di incrementare la retribuzione di posizione e di risultato delle EQ per compensare l’attribuzione di

funzioni e responsabilità dirigenziali loro attribuite, dando mandato agli uffici di attenersi al suddetto indirizzo in sede definitiva costituzione del Fondo risorse decentrate-

Pertanto in esecuzione dello specifico indirizzo avuto dalla Presidente e a seguito di specifica contrattazione avvenuta sul punto con la parte sindacale, si è proceduto ad incrementare dell'importo di **€. 24.627,20**, pari all'incremento derivante dall'applicazione dell'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018, lo stanziamento destinato a bilancio alla retribuzione di posizione e di risultato delle EQ e conseguentemente, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art.23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017, si è proceduto a diminuire di pari importo il Fondo risorse decentrate.

A seguito delle suddette riduzioni il Fondo risorse decentrate è risultato quindi così quantificato

TOTALE RISORSE 2024 DA CONTRATTO (A)	€. 1.967.357,26
TOTALE DECURTAZIONI (B)	€. 654.979,27
TOTALE RISORSE 2024 AL NETTO DELLE DECURTAZIONE (A-B)	€. 1.312.377,99
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 945.107,64
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 367.270,35

2) FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI

Il Fondo EQ 2024 è stato determinato in **€. 169.700,98**, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come di seguito dettagliato:

Posizioni organizzative (bilancio)	
<i>Risorse a carico del Bilancio</i>	
Artt 15 c 4, 67 c 1 Ccnl 16-18- Ris. Dest. P.O. 2017	€. 166.407,35
Art 7 c 4 L U Ccnl 16-18 Incr.. Risorse destinate P.O.	€. 24.627,20
Art 1bis c 2 DI 135/18 - Incr. Pos e ris P.O. rinunce ass.li	
Art 33 cc 1-2 DL 34/19 - Quota parte destinata alle PO	
Art 79 c.3 – Legge bilancio 2022 (0,22%)	€. 1.450,14
Altre risorse a carico del Bilancio	
Totale Risorse a carico del Bilancio	€. 192.484,69
Decurtazioni	
Art 15 c 7 Ccnl 16-18 - Riduzione risorse destinate PO	€. 6.000,00
Altre decurtazioni	€. 16.783,71
Totale Decurtazioni	- €. 22.783,71
Totale E.Q. (bilancio)	€. 169.700,98

Incremento legge di bilancio 2022- ART. 79, c.3

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), l'ente ha deciso di incrementare le risorse di cui al art 79 comma 2, lett. c) per € 8945,81 e quelle di cui all'art. 17, comma 6, per **€. 1.450,14** (fondo elevate qualificazioni) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (3971157+754276). Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, **non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017**. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, come da tabella 15 del conto annuale 2021. Le risorse stanziare sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

3) FONDO STRAORDINARIO

Il Fondo straordinario 2024 è stato quantificato in €. **84.385,00** come di seguito dettagliato:

Straordinario (bilancio)	
<i>Risorse a carico del Bilancio</i>	
Art 14 Ccnl 16-18 - Ris straordinario ordinario anno 2017	€.100.885,00
Art 39 Ccnl 14.9.00 - Ris. Straord. Elettorale	
Art 39 Ccnl 14.9.00 - Ris. Straord. Eventi str e cal naturali	
Art 115 Dl 18/20 - Ris straord COVID-19 Polizia Locale	
Altre risorse a carico del Bilancio	
Totale Risorse a carico del Bilancio	€.100.885,00
Decurtazioni	
Art 67 c 2 L G Ccnl 16-18 - Riduz stab straord a fav Fondo	€.16.500,00
Altre decurtazioni	
Totale Decurtazioni	-€.16.500,00
Totale Straordinario (bilancio)	€.84.385,00

VERIFICA RISPETTO LIMITE 2016 E CONSEGUENTI DECURTAZIONI

Riduzione ex art. art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017

Dall'anno 2017 in poi l'art. 23, comma 2 del D.lgs. 25/05/2017, n. 75, in vigore dal 22/06/2017 prevede delle limitazioni materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa, in particolare è stabilito che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*.

Ai fini del calcolo per il rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 la Circolare n. 25 del 10/06/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 ha formalizzato il cd “trattamento accessorio complessivo” composto dalle risorse destinate alla retribuzione accessoria per le seguenti macro categorie:

- trattamento accessorio Segretario Generale;
- trattamento accessorio Dirigenti;
- trattamento accessorio Personale non dirigente che a sua volta è costituito da num. 3 componente:
 - 1) Fondo risorse decentrate
 - 2) Fondo straordinario
 - 3) Fondo PO.

Infatti, la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia con Deliberazione 195/2024/PAR del 11/9/2024 sancisce che “il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali) “.

Pertanto con riferimento all'anno 2024 si rende necessaria per ciascuna delle suddette macro categorie la evidenza del trattamento accessorio anno 2024 e del limite anno 2016 ed il conseguente confronto tra le due poste ai fini della verifica del rispetto del limite 2016.

Si riportano di seguito i passaggi seguiti nel Decreto di costituzione del Fondo 2024 al fine di dare applicazione al suddetto vincolo normativo.

LIMITI FONDO 2016

1) LIMITE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIA 2016

Di seguito la tabella riepilogativa del fondo trattamento accessorio anno 2016 che riporta le voci indicate nella richiamata Circolare 25/2022, considerando che siamo l'ente è capofila della convenzione in essere con il Comune di Rosignano Marittimo, in base alla quale anche la maggiorazione retribuzione posizione per convenzione è stata considerata nella percentuale del 100% prevista a carico dell'ente nell'allora convenzione

Fondo 2016	
DESCRIZIONE	
Segretario comunale e provinciale (bilancio)	
Risorse a carico del bilancio	
Retribuzione di Posizione	33.144,02

Maggiorazione retribuzione di posizione	18.075,98
Galleggiamento	
Retribuzione di risultato	15.044,33
Totale Segretario Com.le e Prov.le (bilancio)	66.264,33

Poiché la retribuzione di risultato viene erogata direttamente dal Comune di Rosignano Marittimo per la parte del 60% oggetto della convenzione, per un importo di €. 9.026,60, si ritiene dover diminuire il limite di tale importo, per confrontarlo in modo omogeneo con la retribuzione accessoria posta a carico del bilancio dell'ente.

Il limite di riferimento è quindi **€. 57.237,73**

VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE

Totale Risorse soggette alla verifica del limite 2024 (A)	€. 59.719,73
LIMITE 2016 (B)	€. 57.237,73
Contributo al limite complessivo (B-A)	€. - 2.482,00
Utilizzo surplus limite fondo dirigenza	€. +2.482,00
Verifica limite	ok

Il superamento del limite specifico del segretario è compensato dall'eccesso di risorse disponibili sul fondo dirigenti.

2) LIMITE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDO DIRIGENTI 2016

Dal 1/1/2016 al 1/10/2023 non sono stati presenti dirigenti in organico.

L'ente ha ripristinato la dirigenza tramite:

- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23/2/2023 avente ad oggetto: "CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'ASSETTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO";
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. PROPOSTA";
- deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. ADOZIONE. ".

Si rende necessario quindi costituire il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art 57 comma 5 del CCNL 17/12/2020 ossia "anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive di altri enti,...., nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge".

A tal fine è stato considerato che:

- il CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 del 17/12/2020, che all'art. 62 espressamente conferma la validità del comma 1 e 5 dell'art. 27 del citato C.C.N.L. 23/12/1999, il quale prevede che "gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne", e che tale retribuzione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nei limiti delle disponibilità del fondo a ciò costituito, entro determinati valori annui lordi massimi definiti dai contratti di lavoro (attualmente pari ad € 45.512,37 ai sensi del comma 6° dell'art. 54 del nuovo CCNL 17/12/2020);
- la delibera di Giunta Provinciale n. 259 del 31/10/2006, che approvava la metodologia di pesatura dei Dirigenti, che è stata poi adattata alla metodologia di pesatura delle posizioni organizzative al momento del venir meno dell'ultimo dirigente nel 2015, come da ultimo decreto presidenziale n. 62 del 19/4/2019;

- il decreto del Presidente n. 61 del 24/05/2023, che approvava la metodologia di pesatura dei Dirigenti, adottato con parere favorevole del Nucleo di Valutazione, nel quale viene definito di:
 - riprendere l'articolazione per fasce della retribuzione di posizione dei dirigenti utilizzata fino al 2015, limitandola alla prime 3 vista la ridotta articolazione dell'ente intervenuta a seguito del trasferimento di funzioni alla Regione Toscana in data 31/12/2015;
 - aggiornare i valori annui ai sensi dell'art. 54 c.4 CCNL incrementandoli di 409,50 euro su base annua;
 - considerare al momento una retribuzione di risultato pari al minimo definito dall'art 57 c. 3 del 15% in attesa di futura contrattazione sindacale;
 - determinare quindi la retribuzione di posizione e risultato come segue:

FASCIA	indennità posizione mensile	indennità posizione annuale 2015	aumento ccnl 16-18 art 54	indennità posizione annuale teorica (*)	risultato 15% (**)	totale risorse
A	3.094,88	40.233,44	409,50	40.642,94	7.172,28	47.815,22
B	2.787,18	36.233,34	409,50	36.642,84	6.466,38	43.109,22
C	2.248,72	29.233,36	409,50	29.642,86	5.231,09	34.873,95
media				35.642,88		41.932,80

(*) ccnl min 11.942,67 max 45.512,37

(**) ccnl min 15% delle risorse del fondo

- Il fondo dirigenti nel 2015 ammontava a euro 484.705 con 75% retribuzione di posizione e 25% retribuzione di risultato; anche se non rappresenta un dato storico di riferimento, si ritiene comunque necessario ricostituire un fondo di entità inferiore sulla base della ratio della legge di stabilità in vigore dal 2016;
- Gli enti di riferimento sono le province vicine territorialmente e come dimensioni, che possono rappresentare delle alternative per eventuali dirigenti residenti nell'area;
- La Provincia di Pisa ha 4 dirigenti, la Provincia di Massa e Carrara ha 2 dirigenti, di cui una con funzioni ad interim su 1 settore, per cui di fatto sono 3 dirigenti in pianta organica, La Provincia di Lucca ha 5 dirigenti; la media è quindi di 4 dirigenti;
- La Provincia di Pisa ha un fondo pari a euro 193.978 come da tabella 15 conto annuale 2021; La Provincia di Massa e Carrara ha un fondo pari a euro 114.157 come da tabella 15 conto annuale 2020 ; La Provincia di Lucca ha un limite 2016 del fondo pari a euro 274.518 come da tabella SICI conto annuale 2020;
- la media ponderata del fondo a dirigente è calcolata così: totale fondi euro $193.978 + 114.157 + 274.518 = 582.653$ / n. dirigenti $(4+3+5) = 12 = 48.554,42$ a dirigente medio.

Considerando una dotazione teorica di 4 dirigenti a 48.554,42 euro a dirigente, il fondo è costituito per **euro 194.217,68 che andrà a essere l'IMPORTO UNICO 2020 da ora in avanti**. Considerando una dotazione teorica di 4 dirigenti a 48.554,42 euro a dirigente, il fondo è costituito per **euro 194.217,68 che andrà a essere l'IMPORTO UNICO 2020 da ora in avanti**.

Essendo previsto, da PIAO 2024-2026 la presenza in organico di 1 dirigente per il Settore Tecnico e 1 dirigente per il Settore Amministrativo, a causa delle limitate disponibilità di bilancio e per il rispetto dei limiti di spesa, soprattutto quello definito dall'art 33 legge 34/2019, come ampiamente dettagliato nel PIAO stesso, viene decurtato provvisoriamente il limite per euro $2 \times 48.554,42 = 97.108,84$, portando il limite 2024 ad **euro 97.108,84**.

VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE

Totale Risorse soggette alla verifica del limite 2024 (A)	€. 68.291,11
LIMITE 2016 (B)	€. 97.108,84
Contributo al limite complessivo (B-A)	€. +28.817,73
Copertura deficit limite segretario	€. - 2.482,00
Copertura deficit limite personale non dirigente	€. - 26.335,73
Verifica limite	ok

3) LIMITE ANNO 2016 MACRO CATEGORIA PERSONALE NON DIRIGENTE

E' stato preso il totale del Fondo 2016, come da conto annuale rif. 2016, pari ad **€. 1.108.394,81**, già al netto delle decurtazioni operate per trasferimento di funzioni avvenute entro il 31/12/2016 e della decurtazione prevista per il rispetto del limite disposto per il Fondo 2016 dall'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 (fondo 2015 meno cessati 2016).

Dal suddetto totale è stato quindi detratto l'importo di **€. 62.990,61**, quale somma delle voci escluse dal fondo per la verifica del limite come indicate nel conto annuale rif. 2016 (economie fondo straordinario, compensi professionali avvocati a seguito di sentenze favorevoli con vittoria di spesa, differenziale posizioni economiche per rinnovo contrattuale).

Al fine di garantire omogeneità di dati nel confronto Fondo 2016 – Fondo 2021, è stato infine portato in ulteriore diminuzione l'importo complessivo di **€. 172.673,14** corrispondente al trattamento accessorio del personale trasferito dopo il 31/12/2016 (che pertanto non è stato possibile a suo tempo decurtare dal Fondo 2016), e cioè: ultima tranche trattamento accessorio personale trasferito al Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, trattamento accessorio di num. 3 vigili inseriti sul Portale mobilità trasferiti dal 01/02/2017 e l'intero trattamento accessorio del personale mercato del lavoro- comprese num. 2 PO- trasferito a far data dal 28/06/2018- e quindi calcolato anno intero per l'anno 2019.

Infine come da indicazioni della richiamata Circolare MEF- Ragioneria Generale 25/2022 è stato inserito anche l'importo dello straordinario 2016 pari a **€. 102.274,32**, come indicato nel prospetto del conto annuale 2021 (riferimento 2020).

Pertanto, il totale delle risorse anno 2016 da assoggettare a verifica ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017 è risultato pari ad **€. 975.005,38**, come dettagliato nella seguente Tabella di riepilogo:

LIMITE ANNO 2016 MACRO CATEGORIA PERSONALE NON DIRIGENTE

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 (A) (CON PO)	€. 1.108.394,81
VOCI ESCLUSE DAL FONDO PER LA VERIFICA DEL LIMITE (B)	- €. 62.990,61
RIDUZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MERCATO DEL LAVORO ED ULTIMA TRANCHE PORTALE MOBILITA' (C)	- €. 172.673,14
TOTALE STRAORDINARIO ANNO 2016 (D)	+ €. 102.274,32
TOTALE RISORSE 2016 DA ASSOGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 (A-B-C+D)	€. 975.005,38

VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE

E' stato preso il totale del Fondo 2024, come da costituzione, pari ad **€. 1.312.377,99** già al netto delle decurtazioni operate per trasferimento di funzioni come sopra descritte.

Dal suddetto totale è stato quindi detratto l'importo di **€. 367.270,35** quale somma delle voci escluse dal fondo per la verifica del limite come sopra descritte (piani di razionalizzazione, compensi concorsi, incentivi progettazione, economie fondo straordinario, economie anno precedente compensi professionali avvocati a seguito di sentenze favorevoli con vittoria di spesa, differenziale posizioni economiche per rinnovo contrattuale, incremento €83,20, incremento dotazione organica).

Come da indicazioni della richiamata Circolare MEF- Ragioneria Generale 25/2022 è stato aggiunto l'importo di €. **168.250,04** , a titolo di retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (169.700,98 di cui euro 1450,14 escluso dal limite) e l'importo di €. **84.385,00** a titolo di straordinario.

Pertanto il totale delle risorse anno 2024 da assoggettare a verifica ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017 è risultato pari ad €. **1.197.743,48**, come dettagliato nella seguente Tabella di riepilogo:

ANNO 2024

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 (A)	€. 1.312.377,99
VOCI ESCLUSE DAL FONDO PER LA VERIFICA DEL LIMITE (B)	- €. 367.270,35
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE EQ/AP DA IMPUTARSI A BILANCIO (C)	+ €. 169.700,98
VOCI ESCLUSE DAL FONDO E.Q. PER LA VERIFICA DEL LIMITE (B)	- €. 1.450,14
STRAORDINARIO DA IMPUTARSI A BILANCIO (D)	+ €. 84.385,00
TOTALE RISORSE 2024 DA ASSOGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 (A-B+C)	€. 1.197.743,48

CONFRONTO 2024 SU 2016

TOTALE RISORSE 2024 DA ASSOGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 (A)	€. 1.197.743,48
TOTALE RISORSE 2016 DA ASSOGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017 (B)	€. 975.005,38
Contributo al limite complessivo (B-A)	- €. 222.738,10
Utilizzo surplus limite fondo dirigenza	+ €. 26.335,73
SUPERAMENTO LIMITE 2016 (A-B) DA PORTARE IN DECURTAZIONE FONDO 2024	- €. 196.402,37

Non essendo rispettato il vincolo ex art. 23, comma 2 del d.lgs. 25/05/2017, n. 75 in quanto il fondo 2024 supera il corrispondente importo fondo 2016, l'importo di €. 196.402,37 è stato portato in decurtazione dal fondo 2024.

IN CONCLUSIONE, in base alle decurtazioni operate ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il Fondo risorse decentrate 2024 risulta così DEFINITIVAMENTE quantificato

DEFINITIVA DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024

TOTALE RISORSE 2024 AL NETTO DELLE DECURTAZIONE (A)	€. 1.312.377,99
DECURTAZIONE DEL FONDO 2024 PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23, COMMA 2 D.LGS. 75/2017 (B)	- €. 196.402,37
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 (A-B)	€. 1.115.975,62

DEFINITIVA DETERMINAZIONE FONDI MACROCATEGORIA PERSONALE NON DIRIGENTE 2024

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 (A)	€. 1.115.975,62
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE EQ/AP DA IMPUTARSI A BILANCIO (B)	€. 169.700,98
STRAORDINARIO DA IMPUTARSI A BILANCIO (C)	€. 84.385,00
TOTALE COMPONENTI MACRO CATEGORIA (A+B+C)	€. 1.370.061,70
VOCI ESCLUSE DAL FONDO PER LA VERIFICA DEL LIMITE (D)	- €. 368.720,49
TOTALE RISORSE 2024 DA ASSOGETTARE A	€. 1.001.341,11

VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 (A+B+C-D)**4) VERIFICA LIMITE COMPLESSIVO FONDO 2016**

Di seguito si dà evidenza del rispetto del limite delle singole macro categorie e di quello complessivo di ente:

VERIFICA LIMITE COMPLESSIVO ANNO 2024				
MACROCATEGORIE	Segretario	Dirigenti	Non Dirigenti	Totale Ente
RISORSE	84.416,15	109.250,36	1.360.440,09	1.554.106,61
importo risorse tab 15 non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 DLgs 75/2017	24.696,42	40.959,25	359.098,98	424.754,66
Totale Risorse soggette alla verifica del limite	59.719,73	68.291,11	1.001.341,11	1.129.351,95
limite 2016	57.237,73	97.108,84	975.005,38	1.129.351,95
	-2.482,00	28.817,73	-26.335,73	0,00
verifica del limite	deficit limite	surplus limite	deficit limite	ok

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
RISORSE STABILI	€. 886.796,97
RISORSE VARIABILI	€. 229.178,65
TOTALE RISORSE FONDO 2024	€. 1.115.975,62
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 748.705,27
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE EX ART. 23, COMMA 2 D.LGS 70/2017	€. 367.270,35

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Modulo che non rileva in sede di costituzione del fondo ma di destinazione a seguito di sottoscrizione CCDI 2024.

Modulo III - schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	ANNO 2023	ANNO 2024	Differenza (2024 - 2023)
FONDO NON DIRIGENTI:	€. 1.034.547,07	€. 1.115.975,62	+81.428,55
Risorse non soggette al limite	- 306.177,53	- 367.270,353	-61.092,8
Elevate Qualificazioni	+ 165.151,12	+ 169.700,98	+ 4.549,86
Risorse non soggette al limite EQ	-2.900,28	-1.450,14	+1.450,14
Straordinario	+84.385,00	+84.385,00	0
Totale soggetto a limite	€. 975.005,38	€. 1.001.341,11	+26.335,73

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Come argomentato nelle precedenti Sezioni il Fondo 2024 come definitivamente determinato risulta rispettoso sia delle disposizioni contrattuali per la costituzione del Fondo sia delle disposizioni legislative dettate per il contenimento del trattamento accessorio del personale.

Si precisa altresì che il Fondo 2024 come definitivamente determinato risulta rispettoso:

- del più generale limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) rappresentato dal dato medio del triennio 2011/2013 ridotto del 50% quale percentuale di riduzione obbligatoria prevista per le province dall'art. 1, comma 421 della Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 approvato, come di seguito meglio dettagliati- sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa.
- del limite del tetto di spesa del personale previsto per le province e città metropolitane dall'art. 1, comma 421 della Legge 190/2014 e che gli stanziamenti sul bilancio 2024 approvato, come di seguito meglio dettagliati, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa.
- del limite tetto di spesa del personale previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis ha disposto per le province e le città metropolitane - in analogia a quanto già previsto per regioni e comuni- una nuova disciplina delle assunzioni di personale e di limite al trattamento accessorio, entrata in vigore con l'emanazione del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022.

Si precisa infine che la costituzione del Fondo 2024, come risultante dalla presente Relazione, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento, con particolare riguardo al rinnovo contrattuale, incentivi progettazione, economie contrattuali e straordinario, anche alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito.

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tranne i compensi per avvocati/incentivi progettazione che sono imputati su appositi capitoli, tutte le somme relative al fondo delle risorse stabili sono imputate in un unico capitolo di spesa (intervento 1010901, capitolo 1), il quale, a sua volta, è ulteriormente scorporato in sotto articoli, così da garantire una verifica costante tra sistema contabile e dati del fondo di produttività

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa 2023 risulta rispettato come anche da conto annuale 2023.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo 2024 dipendenti come definitivamente quantificato in €. **1.115.975,62** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- **per €. 283.000,00 sul capitolo 10109011/2** Retribuzioni – Art. 15, comparto B, codice V livello 1010101008, codice COFOG 13, Codice europeo 8, impegnato €. 277.000,00 - Impegno n. 135/2024;

- **per € 609.796,97 sul capitolo 10109011/3**, Fondo Progressioni orizzontali, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, su un totale stanziato di € 640.000,00 impegnato per euro 640.000,00 - Impegno n. 136/2024;
- **per € 10.000,00 sul capitolo 101020116**, compensi avvocatura spese compensate, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non ancora impegnato;
- **per € 22.000,00 sul capitolo 1011113**, compensi avvocatura vittoria di spese, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
- **per € 30.000,00 sul capitolo 101090140**, incentivi progettazione dipendenti, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
- **per € 1.360,00 sul capitolo 1011050**, Risorse decentrate Economie anno precedente, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8 non impegnato;
- **per € 36.378,53 sul capitolo 1011049**, Economie anno precedente straordinario, codice V livello 1010101004, codice COFOG 18, Codice europeo 8 non impegnato;
- **per € 17.220,00 sul capitolo 1011020**, Servizi Incarichi per commissioni di concorso, codice V livello 1030210002, codice COFOG 13, Codice europeo 8, Impegni presi con atti di composizione commissioni;
- **per € 3.745,12 sul capitolo 1011013**, straordinario polizia servizi a privati, codice V livello 1010101003, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
- **per € 102.475,00 sui capitoli vari che costituiscono il piano di razionalizzazione;**

Il totale del fondo 2024 elevate qualificazioni come definitivamente quantificato in **€ 169.700,98** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- **per € 169.700,98 sul capitolo 1011012** su un totale stanziato di 169.701, impegnato per €. 169.701,00 - Impegno n. 137/2024

Il totale del fondo 2024 per straordinario come definitivamente quantificato in **€ 84.385,00** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2024 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2024 afferenti la spesa di personale:

- **per € 84.385,00 sul capitolo 101020130**, impegnato per €. 84.385,00 - Impegno n. 132/2024

Livorno, 22/10/2024

La Responsabile Servizio Risorse umane
Dott.sa Claudia Simonti

Visto

La Responsabile Servizio Risorse finanziarie
Dott.sa Cristina Borrini



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

OGGETTO: "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024. VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2024.

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Ai sensi degli articoli 147 bis comma 1°, 151 comma 4°, 153 comma 5° e 183 comma 7° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.

Lì, 29/10/2024

Il Delegato
Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie
BORRINI CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)